

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 1963

(7^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE,

indi del Vice Presidente SPAGNOLLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Estensione a favore del comune di Savogna d'Isonzo della facoltà di applicare imposte di consumo sui generi agevolati introdotti in parte del suo territorio » (146) (D'iniziativa del senatore Bonacina);
« Estensione della facoltà di applicare imposte di consumo su generi agevolati, concessa dalla legge 11 giugno 1954, n. 384, al comune di Savogna d'Isonzo » (164) (D'iniziativa del senatore Vallauri) (Discussione e approvazione in un testo unificato) (1):

PRESIDENTE	Pag. 151, 152, 153
BONACINA	153
MARTINELLI, <i>Ministro delle finanze</i>	153
SPAGNOLLI	153
STEFANELLI	153
VALSECCHI, <i>relatore</i>	151, 152, 153

(1) Il disegno di legge unificato ha assunto il seguente titolo: « Estensione a favore del comune di Savogna d'Isonzo della facoltà di applicare imposte di consumo sui generi agevolati introdotti in parte del suo territorio ».

« Modifiche alla legge 9 maggio 1950, numero 261, in materia di autorizzazione di nuovi finanziamenti per l'industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare » (153) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 143, 146, 149, 150
ARTOM	148, 149, 150
BERTOLI	148, 149, 150
DE LUCA	149
FORTUNATI	149
MARIOTTI	146, 149
NATALI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	149, 150
PARRI	150
PIRASTU	147
ROSELLI, <i>relatore</i>	143, 146, 147, 149, 150

« Agevolazioni tributarie per l'ammodernamento ed il potenziamento delle attrezzature industriali » (178) (Rimessione all'Assemblea):

PRESIDENTE	142, 143
GIGLIOTTI	142

« Proroga delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 20 dicembre 1962, n. 1718, relativi al blocco dei licenziamenti del personale delle imposte di consu-

mo ed ai contratti di appalto dei servizi di riscossione delle imposte stesse » (192) (Rinvio della discussione):

PRESIDENTE	Pag. 153, 154, 155
FORTUNATI	155
MARIOTTI	155
MARTINELLI, <i>Ministro delle finanze</i>	155
VALSECCHI, <i>relatore</i>	154, 155

« Facilitazioni per la restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati » (203) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	155, 156, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166
BERTOLI	161, 163
CENINI	158, 165
FRANZA	159, 163, 164
GIGLIOTTI	165, 166
MAGLIANO	160, 162
MARIOTTI	159, 160
MARTINELLI, <i>Ministro delle finanze</i>	158, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166
PESENTI	159
ROSELLI, <i>relatore</i>	156, 158, 161, 164, 165
SPAGNOLLI	164, 165

« Modificazioni alla legge 24 luglio 1961, n. 729, recante norme per il piano di nuove costruzioni stradali e autostradali » (216) (D'iniziativa dei deputati Amadeo ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	168, 171
BERTOLI	170, 171
DE LUCA, <i>relatore</i>	168, 171
NATALI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	170

La seduta è aperta alle ore 10,35.

Sono presenti i senatori: Artom, Bertoli, Bertone, Bonacina, Braccesi, Cenini, Conti, De Luca Angelo, Fortunati, Franza, Gigliotti, Limoni, Magliano Terenzio, Maier, Mariotti, Parri, Passoni, Pellegrino, Pesenti, Pirastu, Roselli, Samaritani, Spagnolli, Stefanelli e Valsecchi Athos.

Intervengono il Ministro delle finanze Martinelli e il Sottosegretario di Stato per il tesoro Natali.

PELLEGRINO, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Rimessione all'Assemblea del disegno di legge: « Agevolazioni tributarie per l'ammodernamento ed il potenziamento delle attrezzature industriali » (178)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Agevolazioni tributarie per l'ammodernamento ed il potenziamento delle attrezzature industriali ».

Comunico che sul disegno di legge in esame la 9^a Commissione permanente ha espresso il seguente parere:

« L'evoluzione della tecnica ha imposto in molti casi un rinnovamento o ammodernamento delle attrezzature industriali. Tale rinnovamento o ammodernamento è tanto più necessario in quanto il nostro apparato industriale è sottoposto ad un grande e peraltro noto sforzo competitivo.

« Questo è lo scopo per cui il Ministro dell'industria ha proposto un disegno di legge, con il quale si riproduce con lievi modifiche, la disposizione dell'articolo 26 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, allargando in senso quantitativo le agevolazioni di cui sopra.

« Naturalmente, come si precisa per maggiore chiarezza, restano salvi i normali criteri di ammortamento integrale per il costo dei fabbricati, macchinari ed impianti per i quali si concedono le suddette parziali esenzioni.

« Come si vede si tratta di una disposizione non nuova, ma necessaria per affrontare improrogabili esigenze e pertanto la Commissione industria e commercio esprime parere favorevole, facendo presente l'opportunità di rivedere la legislazione sulle società per azioni, affinché disposizioni del genere entrino in una visione più completa di tutto il trattamento fiscale delle società stesse e delle possibili estensioni alle imprese non organizzate sotto forma di società per azioni o a responsabilità limitata ».

GIGLIOTTI. Prima che si inizi la discussione osservo, in via pregiudiziale, che il disegno di legge in esame riproduce, con qualche variante di carattere tecnico, una analoga disposizione dell'articolo 26 della

legge 5 gennaio 1956, n. 1; però la differenza deriva da due aspetti, uno quantitativo, poichè allarga i termini dell'agevolazione, l'altro qualitativo perchè tende a creare uno stimolo all'ammodernamento e al potenziamento delle attrezzature industriali.

Per quanto riguarda l'aspetto quantitativo, la legge 5 gennaio 1956, n. 1, prevedeva l'esenzione nella misura del 10 per cento delle spese d'investimento che il contribuente ha effettuato, ma in nessun caso oltre il 5 per cento del reddito dichiarato. Ora queste cifre vanno dal 10 al 15 per cento delle spese per la misura dell'esenzione, e dal 5 al 12 per cento del reddito dichiarato per il limite massimo dell'esenzione. Ma a prescindere dalla questione della maggiore ampiezza del provvedimento attuale rispetto a quello del 5 gennaio 1956, n. 1, sta il fatto che esso interviene in un momento nel quale si discute, e largamente, in tutti i settori dell'opinione pubblica, del Parlamento e della stampa, quella che è la politica economica del Governo; si discutono quali sono i provvedimenti anti-congiunturali che si è cercato di prendere, si discute sulla necessità di arrivare soprattutto a una politica di potenziamento dell'industria o dell'agricoltura, se sia il caso cioè di continuare nel sistema dell'autofinanziamento o se sia il caso di mutare questa politica.

Ora, come già, mi pare, riconobbe il ministro Martinelli in altra seduta della nostra Commissione, un provvedimento di questa portata darebbe occasione al Parlamento di fare quella discussione di politica economica che non è stata fatta.

Chiedo quindi, insieme ai senatori Samaritani, Bertoli, Stefanelli, Pellegrino, Fortunati, Pirastu e Pesenti, che il presente disegno di legge sia rimesso all'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Poichè più di un quinto dei componenti della Commissione ha chiesto, ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento, che il presente disegno di legge sia discusso e votato dal Senato, il disegno di legge stesso è rimesso all'Assemblea.

L'esame del disegno di legge proseguirà, pertanto, se nessuno fa obiezioni, in sede referente in altra seduta.

**Discussione e rinvio del disegno di legge:
« Modifiche alla legge 9 maggio 1950, numero 261, in materia di autorizzazione di nuovi finanziamenti per l'industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare »
(153)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 9 maggio 1950, n. 261, in materia di autorizzazione di nuovi finanziamenti per l'industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 8 della legge 9 maggio 1950, n. 261, è sostituito, con effetto dalla entrata in vigore della legge medesima, dal seguente:

« Sui finanziamenti concessi nei limiti della somma di cui ai precedenti articoli 6 e 7, lo Stato concorre con un contributo annuo in misura costante del 3,50 per cento sull'importo iniziale di ciascuno di tali finanziamenti e per la durata massima di dieci anni ».

Comunico che sul disegno di legge in esame la 9ª Commissione permanente ha espresso il seguente parere:

« La Commissione industria, commercio interno ed estero, turismo, nell'esprimere parere favorevole auspica che le provvidenze possano essere aumentate fino al 4 per cento e che possa essere posto allo studio un ulteriore incremento del *plafond* ».

R O S E L L I , relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi; il disegno di legge di cui ci occupiamo riguarda modifiche alla legge 9 maggio 1950, n. 261, in materia di autorizzazione di nuovi finanziamenti per la industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare, che non deve essere concepita come una legge a sè stante. Noi abbiamo dei precedenti che vanno dal 1945 in poi e su-

perano la data del 1950. E questo ciclo legislativo andrebbe forse più attentamente considerato nella sua complessità per vedere se non sia giunto il momento di addivenire a un coordinamento generale della materia.

Comunque questa è solo una presentazione generica che non attiene direttamente alla materia di cui ci occuperemo fra un istante, ma che sorge spontanea a colui che legga, o che semplicemente scorra, le vicende legislative, e conseguentemente finanziarie ed economiche con l'intervento di altri enti pubblici e privati riguardanti questo tema.

La norma che è proposta al nostro esame di per sé è piuttosto semplice. Si tratta, in sostanza, come si può leggere nell'articolo unico, di sostituire il primo comma dell'articolo 8 della legge 9 maggio 1950, n. 261, — della quale è citato soltanto il dato dell'intitolazione — con il seguente: « Sui finanziamenti concessi nei limiti della somma di cui ai precedenti articoli 6 e 7, lo Stato concorre con un contributo annuo, in misura costante del 3,50 per cento sull'importo iniziale di ciascuno di tali finanziamenti e per la durata massima di dieci anni ».

L'articolo in questione prevedeva che le banche che concedevano prestiti con capitale proprio, acquisito direttamente, attingendo dal mercato con emissione di obbligazioni o dal loro intrinseco giro di denaro, dalle disponibilità interne, percepissero un interesse in misura del 5 per cento, mentre la parte residua, nella misura del 4 per cento, sarebbe stata conferita dallo Stato direttamente alle banche, ma nella misura del 4 per cento del debito reale, ossia man mano che le rate del debito da parte del cliente venivano rimborsate alla banca, si aveva evidentemente — se si può dire così — una curva decrescente sulla cui entità lo Stato conferiva il 4 per cento.

La formula che oggi ci viene proposta sostituisce a questo segmento decrescente da 100 a 0 una parallela a un fondo comune, a un fondo stabilito, fisso, e cioè stabilisce che sia attribuito alla banca il 3,50 per cento per l'ammontare iniziale del debito. Con ciò noi abbiamo un segmento decrescente

dal 4 per cento a 0, riferito alla entità del prestito, nella prima ipotesi della legge. Nella seconda norma che viene sottoposta al nostro esame, abbiamo un 3,50 per cento che è stabilito sul prestito originario ed è costante per tutti i dieci anni. Con ciò la banca perde una certa quota quasi triangolare, all'inizio, per i primi due o tre anni, ma acquista quando il segmento che rappresenta il 4 per cento decresce, cioè, tutto lo spazio che sta tra la costante 3,50 e la decrescenza da 4 a 0 del volume del prestito e quindi dello scalare delle rate.

Questa è la figura geometrica con la quale mi pare elementarmente si configuri quanto meno il congegno sottoposto al nostro esame. Adesso, tenendo presente questa situazione, questa modificazione, vediamo, se la Commissione lo consente, la situazione di partenza.

Le banche avevano due congegni, in base alla legge del 1950, per intervenire a finanziare le industrializzazioni definite dalla legge stessa. Il primo è contenuto negli articoli 2 e 3 della legge. Dice infatti l'articolo 2: « Sulle disponibilità che si costituiranno sul conto speciale (fondo-lire) per l'esercizio finanziario 1950-51, in eccedenza alla somma di lire 100 miliardi prevista al capitolo 320 dello stato di previsione dell'entrata per lo esercizio 1950-51, il Ministro per il tesoro è autorizzato a prelevare l'ulteriore somma di lire 10 miliardi e a destinarla alla concessione di nuovi prestiti alle sezioni di credito industriale di cui al precedente articolo 1, nelle stesse proporzioni e alle stesse condizioni e modalità stabilite dalla presente legge.

Qualora le effettive disponibilità in conto fondo-lire 1950-51 non siano sufficienti, la spesa di cui al precedente comma sarà finanziata con le somme che si renderanno disponibili sul fondo-lire 1951-52 ».

E questa distribuzione avveniva con l'assegnazione di 6,1 miliardi al Banco di Napoli, sezione di credito industriale; 2,9 miliardi alla sezione di credito industriale del Banco di Sicilia; 1 miliardo alla sezione credito industriale del Banco di Sardegna. Su questo fondo disponibile per le banche lo Stato preleva, ai sensi dell'articolo 3, sol-

tanto l'1,50 per cento, interessi reali certamente, ma evidentemente ridotti, in modo che, avvenendo il mutuo sotto il vincolo finale del 5 per cento che bloccava il tasso accordato all'erogazione del credito stesso, si bloccava al 3,50 per cento il margine residuo per la banca.

Da questo 3,50 per cento ed evidentemente dalla sua efficacia e dalla soddisfacente sua misura agli effetti dei servizi e del ripianamento delle spese bancarie, mi pare debba essere stata suggerita la modifica al congegno numero due che è invece descritto negli articoli 6, 7 e 8 della stessa legge.

Nell'articolo 7 si dice che le sezioni di credito industriale, indicate all'articolo 1, delle tre banche, sono autorizzate ad emettere obbligazioni fino all'ammontare di lire 10 miliardi. Quindi ci troviamo di fronte a un ripianamento anche quantitativo: dieci miliardi di fondi erogabili con un siffatto congegno e dieci miliardi attingibili dal mercato ed erogabili con il congegno di cui vedremo, di cui 6,1 miliardi alla sezione del Banco di Napoli, 2,9 miliardi alla sezione del Banco di Sicilia, un miliardo alla sezione del Banco di Sardegna.

L'articolo 8 stabilisce inoltre che sui finanziamenti concessi nei limiti delle somme di cui ai precedenti articoli 6 e 7, lo Stato concorre, nel pagamento degli interessi, in misura non superiore al 4 per cento e per la durata massima di anni 10, corrispettivi alla durata dell'impegno, in modo che i mutui concessi dalle sezioni di credito sopraindicate non gravino sui mutuatari per interessi, diritti di commissione e spese accessorie, in misura superiore al 5 per cento. Allo stanziamento della spesa necessaria alla concessione dei contributi previsti, si farà fronte annualmente con stanziamenti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, a cominciare dall'esercizio 1950-51 per i contributi di cui all'articolo 6 e dall'esercizio 1951-52 per quelli di cui all'articolo 7.

Mi pare che il ricordo di altre norme della legge forse confonderebbe, più che chiarire. Sono arrivato all'articolo 8 che avevo citato. A questo punto s'incontra un po' di difficoltà perchè non si hanno sempre tutte le possi-

bilità di documentare, perchè il tempo stringe e siamo tutti impegnati. Posso permettermi, se i colleghi accetteranno questo modesto, umile lavoro destinato alla loro attenzione, di porgere soltanto alcune considerazioni in merito a quanto è accaduto in tale materia presso il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia, perchè per il Banco di Sardegna non sono riuscito a procurarmi elementi, dato anche il breve margine di tempo che mi è stato dato per preparare la relazione. Non vi sono riuscito perchè qui a Roma non c'è una sede del Banco dotata di tutti i documenti che a noi interessano, e che esistono invece nella capitale di quella gloriosa regione; e quindi non sono stato in grado di averne per poter commentare, sia pure in modo sommario, la situazione di questo Banco.

Io mi limiterei ad esaminare il 1961 e il 1962 per i Banchi di Napoli e di Sicilia; del resto, i relativi documenti li consegnerò poi al Presidente, che li porrà quindi negli archivi a disposizione di chi vorrà prenderne visione.

Sezioni di credito industriale (ripeto, qui abbiamo tutta una collana di legislazione che va dal 1944-45 in poi): si è realizzato, per esempio, negli anni 1944-52, un complesso di 101 finanziamenti per 8 miliardi. Dico le cifre arrotondate, perchè nel dicembre si trovano residue ancora 18 operazioni, poi 9 e mano mano decrescevano, sino agli interventi successivi, addizionati e sormontanti, dal 1947 al 1950 (che è l'anno in cui è andata in vigore quella legge che stiamo considerando) e ad altri interventi, per cui una operazione si addiziona all'altra, come il guscio della tartaruga, a scaglie; si è quindi continuato a dare esecuzione ai finanziamenti precedentemente deliberati, per esempio, per un ammontare che è rimasto invariato, 2.545 operazioni per miliardi 5,526 e cioè 819 operazioni per miliardi 3,8, ai sensi di una certa legge del 1947 e della legge n. 261 del 17 maggio 1950, 1,726 miliardi.

Questi elenchi consentiranno alla fine di fornire qualche dato più chiaro. In sostanza, abbiamo anzitutto dato finanziamenti per l'ammodernamento, per l'ampliamento di

impianti industriali, integrativi di prestiti in precedenza accordati dalla sezione, anche senza limiti prefissati di importo. Abbiamo dato, in secondo luogo, finanziamenti in favore di piccole e medie imprese industriali del Mezzogiorno, per la creazione e il potenziamento di impianti intesi a mettere in valore risorse economiche e possibilità di lavoro, per un importo non superiore ai 50 milioni per ogni singola iniziativa.

In terzo luogo: abbiamo realizzato prestiti a medio termine in favore di piccole e medie imprese industriali anche « per formazione di scorte e materiali, prodotti finiti », anche qui per un importo limitato a 50 milioni.

Il conto dei risultati economici del 1961 reca che gli interessi passivi sui depositi fiduciari di questa sezione di credito industriale ammontano a un miliardo circa; le spese d'amministrazione a 600 milioni; la quota di ammortamento dei mobili, che sono piccola cosa, a 3 milioni; il risconto dell'esercizio 1962, 96 milioni; l'utile netto è di 87 milioni.

Il passivo ammonta a un miliardo e mezzo, quasi due; il contributo del 4 per cento a carico dello Stato è di lire 150 milioni; le entrate da immobili sono di 100 mila lire.

Per quanto riguarda le imprese le cifre non variano di molto, nè variano di molto gli ammontari: siamo sempre su quella cifra, che arriva a 38-40 miliardi per impulso delle legislazioni successive e si conclude, direi, senza specificazioni molto particolari, se non quelle che ho letto prima.

La situazione generale conclude nel conto dell'attivo e del passivo con i seguenti risultati economici: gli interessi passivi sono sempre sul miliardo di lire; spese di amministrazione 650 milioni; utili per 76 milioni; il contributo dello Stato sempre ammontante sui 100 milioni. Questi sono i risultati, in ordine di grandezza, che riguardano il Banco di Napoli.

Per quanto riguarda il Banco di Sicilia, vi sono, naturalmente, le considerazioni di ordine congiunturale, che hanno richiesto anno per anno interventi diversi, ma la situazione è soddisfacente sul piano politico. Si dice che la produzione di roccia asfaltica sia diminuita nonostante gli interventi erogati,

la produzione del salgemma anche, e la produzione dello zolfo, idem.

M A R I O T T I . Credo che la Commissione sia già esaurientemente informata sulla situazione esposta dal relatore e che quindi non sia il caso di continuare nei dettagli.

P R E S I D E N T E . Ritengo che i dati particolari delle singole operazioni siano superflui, poichè, quand'anche ci vengano riferite le cifre, non siamo in grado di fare alcuna valutazione. Prego quindi il senatore Roselli di limitarsi all'andamento generale e alle linee di esecuzione, in modo da semplificare la sua esposizione.

R O S E L L I , *relatore*. Ho raccolto tutti gli elementi possibili e l'ho fatto certamente per eccesso di zelo...

M A R I O T T I . Non c'è dubbio che i dati del relatore sono di grande interesse e potranno esserci utili nel corso della discussione, ma credo che quanto ci ha detto il senatore Roselli sia più che sufficiente per formarci una idea.

R O S E L L I , *relatore*. Il Banco di Sicilia ha un totale di operazioni di giro del volume di circa 35 miliardi ed abbiamo visto che anche il Banco di Napoli si trova a questo livello o press'a poco. Lo stesso conto economico è di un miliardo. Non ho letto il passivo e l'attivo delle operazioni, ma anche lì siamo sui 35-36 miliardi. I due volumi, dunque, per movimento si equivalgono all'incirca.

La situazione che emerge dall'esame pur tuttavia così sommario, richiede, secondo il mio modesto parere, oltre la considerazione generale che mi sarei proposto di suggerire, senza dare una formulazione di tale provvedimento, di una specie di revisione legislativa, amministrativa e finanziaria di questa collana di leggi che si prolunga dal 1945 ad oggi, questa situazione, dicevo, secondo me richiederebbe due considerazioni che debbo, per dovere, aggiungere: la prima, che sono stato avvicinato da agenti e responsabili di queste banche, ai quali appunto ieri ho chiesto qualche bilancio e qualche elemento da

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)7^a SEDUTA (24 ottobre 1963)

includere nella mia relazione, ed essi affermano che veramente questo intervento, questa legge è assolutamente indispensabile affinché il loro movimento propizio al finanziamento del credito industriale, secondo i termini di questa legge, si sviluppi nella misura dovuta, e perchè per quanto riguarda la parte obbligazionaria — congegno numero 2 — veramente si trovano in gravi difficoltà e solo computando sull'insieme nel giro complesso dei loro affari, essi riescono a sistemare la parte che attiene alla presente legge, cioè la industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare. Ciascuna di queste banche ha le varie sezioni previste dalla legge: la sezione agraria, la sezione commerciale, quella artigianale e così via. Ma per quanto attiene il credito industriale esse si trovano nella vera esigenza di far presente al Governo che questa specie di cambio tra la pendenza del 4 per cento e il 3,5 per cento è assolutamente indispensabile, anche perchè pareggierebbe questa situazione fra il congegno 1 con il congegno 2 sopra citati, in quanto il tasso bloccato presenta dei vantaggi e consentirebbe loro di sopperire alle loro esigenze.

Questa è la prima considerazione.

La seconda è che il provvedimento ci viene presentato dal Governo con lo stesso spirito e, nella relazione che il disegno di legge accompagna, siamo pregati di approvare il testo proposto proprio affinché l'esercizio bancario sia attivo e sia produttivo agli effetti della predisposta industrializzazione. Ho l'impressione che soprattutto in questo momento sarebbe molto opportuno e molto giusto approvare, e agevolare l'approvazione del provvedimento al nostro esame, di modo che si scioglia un vincolo che a quanto ci dicono, esiste veramente con notevole imbarazzo degli operatori come degli istituti bancari.

P I R A S T U . Vorrei pregare l'onorevole relatore, che è stato così convincente e così puntuale nella sua relazione, di darmi qualche altro elemento. Il disegno di legge all'esame della Commissione si riferisce alla legge 9 maggio 1950, n. 261, e tende ad assicurare il finanziamento di imprese per l'industrializzazione del Mezzogiorno d'Italia e

delle isole. Venivano pertanto autorizzate alcune banche — ed in particolare le rispettive sezioni di credito industriale — ad integrare i prestiti loro concessi dal Tesoro con altri fondi, per procedere ugualmente a finanziamenti industriali del Mezzogiorno. Ora dal 1950 al 1963 sono passati ben tredici anni ed allora io mi domando: era proprio necessaria una legge come quella testè presentata dal Governo? E le banche che cosa guadagnano, che vantaggi hanno? Proprio adesso si determina questa necessità?

R O S E L L I , *relatore*. Si è reso necessario il provvedimento poichè le banche si sono accorte che non possono più far fronte ai loro compiti con i finanziamenti previsti dalla legge del 1950.

P I R A S T U . Chiederei di poter avere delle cifre precise e di sapere quanto veramente guadagnano le banche dall'approvazione di questa legge.

Ed un'altra domanda mi permetto rivolgere al senatore Roselli: la legge, quando entrerà in vigore, avrà effetto per i finanziamenti che verranno concessi in virtù dell'approvazione, o anche su quelli che sono già stati concessi?

R O S E L L I , *relatore*. Su tutti.

P I R A S T U . Anche su quelli che sono in via di istruzione, quindi?

R O S E L L I , *relatore*. Anche su quelli che siano stati concessi fino ad oggi.

P I R A S T U . Vorrei osservare che sul disegno di legge al nostro esame nutro alcune perplessità, perplessità che si basano innanzitutto sulla opportunità della legge per quanto riguarda l'istituto che meglio conosco, cioè il Credito industriale sardo. Come è noto la sezione di credito industriale del Banco di Sardegna è stata soppressa e sostituita dal Credito industriale sardo.

Ora la politica che ha svolto il Credito industriale sardo non è quella che, secondo me, risponde allo spirito della legge, cioè una politica di favorire l'industrializzazione della Sardegna e di favorire solamente le

piccole e medie industrie. Anzi, il Credito industriale sardo ha favorito il sorgere di sole grandi industrie ed ha finanziato soltanto grandi industrie. Il movimento di capitali del Credito industriale sardo è ingente: si tratta di circa 25 miliardi, ai quali vanno aggiunti gli interventi da parte della Regione. Ma questi 25 miliardi circa sono in gran parte andati a nuove industrie di grandi proporzioni, e in parte modestissima all'industria manifatturiera. Anzi nel 1961 vi è stata una battuta d'arresto nei confronti di quest'ultima.

Quindi il problema degli Istituti di credito che agiscono nel Mezzogiorno e della loro azione per favorire la piccola e media industria, è un problema che si deve affrontare seriamente. La legge in esame non vuole, secondo me, risolvere questo problema, ma vuole dare nuovi incentivi alle banche, vuole dare altri denari alle banche. A mio parere la questione è molto discutibile, così come è discutibile che il disegno di legge non comporti — come afferma la relazione che accompagna il provvedimento — nuovi oneri di bilancio. Nella legge del 1950 era stata prevista una somma in sovrabbondanza e quindi ora vi è una copertura anche per il contributo che lo Stato intende dare? A mio parere non esiste la copertura, tranne che i calcoli fatti nel 1950 non siano stati così ampi e vasti da prevedere anche la nuova copertura.

Per questa serie di motivi io esprimo molte perplessità, molti dubbi e molte riserve sul disegno di legge all'esame della Commissione.

A R T O M . Io credo che per misurare esattamente la portata del disegno di legge dobbiamo tradurre in termini aritmetici i termini geometrici adoperati dal nostro relatore. Si può calcolare che l'onere previsto dalla legge 1950 si aggirasse sulla media del 2 per cento, cioè sul 4 per cento applicato alla semisomma; così che lo Stato pagava in media su tutta la cifra il 2,5 per cento.

B E R T O L I . Solo per la parte delle obbligazioni.

A R T O M . Mi riferisco al complemento che lo Stato dava sulla somma corrispettiva, pagava il 4 per cento nel primo anno di concessione del mutuo per arrivare a zero al momento dell'estinzione del mutuo. Le banche incassavano il 4 per cento nel primo anno e zero nell'ultimo anno...

B E R T O L I . Incassavano sempre il 4 per cento; soltanto che il 4 per cento era calcolato sull'intera somma dovuta alle singole scadenze...

A R T O M . Mi pare che sia abbastanza semplice. Ora quale è la conseguenza? È avvenuto che, passata la metà della durata del mutuo, le banche vengono ad incassare non più il 4 per cento, ma il 2 per cento, mentre la spesa è sempre la stessa e pertanto si trovano in difficoltà; esse hanno perciò chiesto di applicare un tasso costante, fissato nel 3,5 per cento, che viene ad essere dell'1,5 per cento superiore a quello che percepivano precedentemente alla metà del tempo stabilito per il mutuo. Vi è quindi un maggior onere a carico dello Stato. Questo è in parole povere il problema. Ma poi vi è il problema della copertura che si impone.

Ma una seconda questione ne viene ad essere proposta, ed è questa: quando le banche hanno incassato il 4 per cento nel primo anno, vi è una eccedenza sulla media del 2 per cento; hanno in tal modo costituito una particolare riserva per cui questa somma potesse essere applicata negli anni successivi? Vi è una possibilità di riequilibrio della situazione oppure oggi si tratta di dare una somma a fondo perduto?

Noi oggi dobbiamo tener conto del problema che ci viene sottoposto, lasciando da parte la materia tanto complessa di cui stiamo discutendo che domanderebbe una più approfondita indagine. Ed il problema che dobbiamo porci è questo: abbiamo un maggior onere sull'1,5 per cento che viene a gravare sul mutuo, forse qualche cosa meno o più. Ora a quest'onere in qual modo si provvede? Quale copertura si fa da parte dello Stato? Sul merito del provvedimento io dichiaro che, come settentrionale, non posso fare a meno di dare parere favorevole al

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

7ª SEDUTA (24 ottobre 1963)

provvedimento stesso, che costituisce un incoraggiamento in favore delle aree più depresse.

Le osservazioni fatte dal collega che mi ha preceduto, sul modo di impiego dei finanziamenti nei confronti della piccola e media industria, esulano dalla nostra discussione. La Commissione non può fare altro che cercare di aiutare il più possibile lo sviluppo delle aree depresse ed anch'io penso che meglio sia votare in favore del disegno di legge. Tuttavia non si può negare che questo provvedimento manchi della necessaria copertura...

P R E S I D E N T E. Evidentemente il disegno di legge non porta nessuna copertura e parte dal presupposto che non vi sia alcuna copertura cui provvedere. Nella relazione è detto soltanto che il provvedimento non comporterà alcun onere a carico del bilancio statale, in quanto la maggiore spesa derivante dai contributi da liquidare in base al nuovo criterio rientra negli stanziamenti di bilancio disposti in esecuzione del secondo comma dell'articolo 8 della legge n. 261 del 1950.

M A R I O T T I. Non è esatto che non vi sia alcun onere.

P R E S I D E N T E. La relazione dice che non è prevista alcuna copertura, perchè si ritiene che non vi sia alcun onere.

R O S E L L I, *relatore*. Era stabilita nella nota di variazione una spesa complessiva, per l'esercizio 1950-51, di 400 milioni. Per questi 400 milioni si farà fronte annualmente con uno stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro a cominciare dall'esercizio 1950-51 per i contributi di cui agli articoli 6 e 7 della legge 9 maggio 1950. E poi si torna al comma che ho già letto, secondo il quale agli effetti dell'articolo 81 della Costituzione, tale onere viene fronteggiato mediante riduzione di eguale importo dello stanziamento nel capitolo 459 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1950-51. Su tale fondo, quindi, prele-

viamo quanto è necessario per l'eventuale copertura.

F O R T U N A T I. Poichè lo stanziamento è fisso, se aumenta l'onere diminuisce il numero delle operazioni.

A R T O M. Vorrei sapere se vi sia o no questo maggior onere.

P R E S I D E N T E. Intenzione dello Stato è di assicurare maggiori facilitazioni ai tre istituti beneficianti di prestiti per le sezioni di credito industriale. Ritengo pertanto che se ci dovessero essere maggiori oneri, sarà lo Stato ad assumerseli; tuttavia il quesito va senz'altro chiarito e risolto.

B E R T O L I. Desidero far rilevare che nel disegno di legge in esame si fa riferimento a 3 soli istituti mentre esiste anche l'I.Sv.E.I.Mer...

D E L U C A. L'I.Sv.E.I.Mer. è stato costituito dopo la emanazione della legge 9 maggio 1950, n. 261, alla quale fa riferimento il provvedimento in discussione.

B E R T O L I. Anche l'I.Sv.E.I.Mer. effettua operazioni di credito industriale nel Mezzogiorno. Comunque, vi è un'altra grossa considerazione da fare: nel settore dei prestiti sappiamo che il contributo dello Stato serve esattamente a coprire le spese; non sappiamo invece quale gioco percentuale vi sia nelle cartelle obbligazionarie, cioè, a quanto vengono emesse tali cartelle.

N A T A L I, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non vi è una regola fissa, il tasso è stabilito dal Comitato interministeriale del credito; tuttavia ritengo si aggiri sul 5,50 per cento.

B E R T O L I. Non si capisce allora il motivo per cui ci sia bisogno di una modifica.

M A R I O T T I. In genere non è il privato che assorbe le obbligazioni, ma sono le banche stesse a farlo.

BERTOLI. D'accordo, ma c'è sempre una differenza di utili che va chiarita.

PARRI. La relazione scritta che accompagna il disegno di legge sottolinea che la prevista trasformazione non comporterà alcun onere a carico del bilancio statale. Qui però si tratta di un sistema di contributi che risale al 1950 e non capisco come possa essere ragguagliato al 1963-64. Ritengo perciò che prima di affermare che non vi saranno maggiori oneri occorra confrontare la cifra dei contributi da liquidare in base al nuovo provvedimento con lo stanziamento già effettuato.

ROSELLI, *relatore*. Ho qui dei dati: per esempio le obbligazioni emesse dal Banco di Napoli ammontano a 4 miliardi e 900 milioni di lire.

BERTOLI. È specificato il tasso?

ROSELLI, *relatore*. No.

BERTOLI. Ecco: questo è il punto essenziale da chiarire. E, con l'occasione, vorrei chiedere un'altra delucidazione al rappresentante del Ministero del tesoro. Alcuni anni fa abbiamo aumentato il fondo di rotazione del Banco di Napoli in dipendenza di analogo aumento effettuato per altre banche. Si trattò di 20 miliardi di lire e ricordo che allora si sostenne come tale cifra fosse necessaria non soltanto per porre il Banco di Napoli in condizioni di parità con gli altri istituti di credito ma anche per consentirgli di incrementare i finanziamenti per l'industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare. In quella occasione mi dichiarai apertamente sospettoso sul buon fine della operazione che al Banco di Napoli non veniva a costare nulla. Ritengo sarebbe opportuno esaminare a quale fine siano stati destinati quei fondi.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono a completa disposizione della Commissione e mi renderò parte diligente per procurare tutti i dati richiesti qualora si volesse giungere a un rinvio della discus-

sione. Peraltro vorrei sottolineare alcuni aspetti del problema.

Desidero anzitutto rilevare che il disegno di legge in esame si riferisce ad un particolare tipo di investimenti nel settore dell'Italia meridionale perchè, come ha ricordato anche l'onorevole relatore, le leggi di incremento del fondo di industrializzazione del Mezzogiorno prevedono anche altri interventi di altri istituti oltre quelli citati esplicitamente.

In ordine all'osservazione del senatore Pirastu circa il finanziamento del Credito industriale sardo, è da rilevare che essa va inquadrata nelle operazioni di finanziamento riguardanti anche altri settori. Qui non si tratta di un provvedimento che possa, da solo, apportare decisivo impulso alla industrializzazione meridionale; se la memoria non m'inganna, mi sembra che con l'ultima nota di variazione sia stato aumentato lo stanziamento previsto dalla legge 30 luglio 1959, n. 623, che è quella che più di ogni altra interviene nel settore

Per quanto riguarda il problema della copertura, non faccio altro che richiamarmi a quanto sostenuto dall'onorevole relatore: non vi è, nel caso particolare, un problema di nuovo e maggior onere; la copertura è già prevista dal provvedimento di legge precedente.

Comunque, poichè sono stati posti dei quesiti relativi anche ad una più approfondita conoscenza del meccanismo di base e dato che in questo momento non sono in condizioni di fornire le relative risposte, non ho niente in contrario a che sia rinviata la discussione per consentirmi di acquisire tali elementi. Vorrei peraltro pregare il relatore, con il quale mi metterò in contatto, di farmi conoscere con esattezza i dati che gli onorevoli componenti la Commissione desiderano conoscere.

ARTOM. Secondo il mio avviso sarebbe opportuno stabilire il volume complessivo delle operazioni su cui andranno a cadere i benefici del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Mi sembra che desiderio unanime della Commissione sia di

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

7ª SEDUTA (24 ottobre 1963)

rinvviare la discussione onde consentire al rappresentante del Ministero del tesoro di acquisire i dati richiesti, soprattutto quelli relativi ad una eventuale necessità di copertura, perchè se vi sarà maggior onere è evidente che esso non potrà essere colmato con una legge del 1950. Prego perciò il relatore di tenersi in contatto con il rappresentante del Ministero del tesoro, così da mettere un punto fermo alle osservazioni che sono state fatte, per argomenti che hanno bisogno di essere esaminati a fondo.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

Discussione e approvazione, in un testo unificato, del disegno di legge d'iniziativa del senatore Bonacina: « Estensione a favore del comune di Savogna d'Isonzo della facoltà di applicare imposte di consumo sui generi agevolati introdotti in parte del suo territorio » (146), e del disegno di legge d'iniziativa del senatore Vallauri: « Estensione della facoltà di applicare imposte di consumo su generi agevolati, concessa dalla legge 11 giugno 1954, n. 384, al comune di Savogna d'Isonzo » (164)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Bonacina: « Estensione a favore del comune di Savogna d'Isonzo della facoltà di applicare imposte di consumo sui generi agevolati introdotti in parte del suo territorio », e del disegno di legge d'iniziativa del senatore Vallauri: « Estensione della facoltà di applicare imposte di consumo su generi agevolati, concessa dalla legge 11 giugno 1954, n. 384, al comune di Savogna d'Isonzo ».

Data l'identità della materia dei due disegni di legge, propongo che la discussione di essi avvenga congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Do lettura, inoltre, del parere espresso dalla 1ª Commissione (Interno):

« I senatori Bonacina e Vallauri presentano ciascuno un disegno di legge, con for-

mulazione diversa ma tendenti ambedue allo stesso scopo, intesi a far concorrere anche il comune di Savogna d'Isonzo ai benefici contemplati dalla legge 11 giugno 1954, n. 384, che concede facoltà ai comuni di Gorizia e di Livigno di riscuotere imposte di consumo su generi contingentati agevolati dalla legge 11 dicembre 1957, n. 1226 (zona franca di parte del territorio della provincia di Gorizia).

Si è del parere che i due disegni di legge, fusi in unico testo, siano da approvarsi per motivi di giusta perequazione ».

Dchiaro aperta la discussione congiunta sui due disegni di legge, di cui do, nell'ordine, lettura:

DISEGNO DI LEGGE N. 146

Articolo unico.

La facoltà concessa ai comuni di Gorizia e di Livigno dalla legge 11 giugno 1954, n. 384, viene estesa al comune di Savogna d'Isonzo, limitatamente ai generi introdotti nella parte del suo territorio compresa nella zona franca delimitata dall'articolo 1 della legge 1º dicembre 1948, n. 1438.

La facoltà deve essere esercitata alle stesse condizioni, entro i medesimi limiti di tempo e per le stesse merci contemplati per i comuni di Gorizia e Livigno dai primi due comma dell'articolo unico della legge 11 giugno 1954, n. 384.

DISEGNO DI LEGGE N. 164

Articolo unico.

È estesa anche al comune di Savogna di Isonzo la facoltà di riscuotere le imposte di consumo su generi che fruiscono di particolari facilitazioni fiscali come è indicato dall'articolo unico della legge n. 384 dell'11 giugno 1954.

V A L S E C C H I , *relatore.* La portata dei disegni di legge in discussione è modesta; tuttavia essa mi fa ricordare con piacere la storia di un comune della mia

provincia, Livigno, che per ben due volte ha avuto l'onore di salire alla ribalta parlamentare in questo ultimo scorcio legislativo. Si tratta di un comune che si trova completamente al di là dello spartiacque, che non ha collegamenti se non attraverso due passi e una profonda vallata e che per parecchi mesi all'anno, da novembre fino a tutto maggio, rimane pressochè isolato dal resto del territorio nazionale. Data la particolarità di tali condizioni, il comune di Livigno ha goduto sempre di disposizioni atte a renderne più agevole il funzionamento. Disposizioni anche e soprattutto in campo doganale, come si evince per esempio da una legge del 1887. Sulla base di tali concessioni, fu varata nel 1954 — allora era Ministro il compianto Vanoni — una legge a favore di Gorizia, venutasi a trovare in condizioni pressochè analoghe a quelle di Livigno a seguito degli ultimi eventi bellici.

Di che agevolazioni si tratta? Esclusivamente di quelle che cadono sotto l'imposizione daziaria comunale, ossia benzina, petrolio, gasolio e residui, lubrificanti, oli di semi alimentari, caffè e surrogati, zucchero, birra, spiriti ed alcool denaturato. I vantaggi che a Livigno e Gorizia ne sono derivati non sono certo eccezionali: 10 lire al litro sulla benzina, 7 sul gasolio e petrolio; 10 per cento sul valore dei lubrificanti, della birra, dello spirito ed alcool denaturato, zucchero, surrogati di caffè; 8 per cento del valore sull'olio di semi. Comunque Livigno ne ha tratto circa 8 milioni annui che gli hanno consentito di pareggiare il bilancio; Gorizia ne ricava annualmente 180 milioni.

Si dirà: che cosa c'entra il comune di Savogna d'Isonzo? Gli è che nella delimitazione della cosiddetta zona franca di Gorizia è stata compresa anche una parte del comune di Savogna d'Isonzo. Ed il comune di Gorizia riscuote le imposte di consumo sui generi agevolati non soltanto per il suo territorio ma anche per quella parte del comune di Savogna che cade nella zona franca. Si tratta dunque di una palese ingiustizia, che si tende a sanare col disegno di legge in esame, attribuendo a Savogna ciò che a quel comune spetta, evidentemente una parte molto piccola dei 180 milioni annui, tut-

tavia una fetta che non è giusto vada a Gorizia.

Ora il caso è palesemente urgente. Il disegno di legge in esame parte da un principio equitativo, che a ciascuno si debba dare ciò che spetta; cioè a Gorizia quella parte di imposta percepita nell'ambito del territorio del suo Comune, a Savogna d'Isonzo, la parte ad esso dovuta.

In definitiva si tratta, seondo conti fatti, di tre o quattro milioni che dovrebbero defluire dall'uno all'altro comune, non è che si estenda l'ampiezza agevolativa. Dimodochè il comune di Gorizia, che incassa ora — per ipotesi — 180 milioni di lire, dovendo dare a Savogna d'Isonzo 4 milioni, d'ora in poi incasserà 176 milioni.

I disegni di legge Bonacina-Vallauri meritano entrambi il vostro consenso, tenendo presente che siamo dinanzi a due disegni di legge ambedue urgenti; ed è opportuno accogliere il parere della 1ª Commissione, di unificarli. Credo che il testo del senatore Bonacina sia abbastanza esauriente; se il senatore Vallauri non avrà nulla in contrario ad applicarvi la sua firma, detto disegno di legge potrà considerarsi d'iniziativa dei senatori Bonacina-Vallauri.

Prego quindi la Commissione di voler approvare il disegno di legge.

P R E S I D E N T E Vorrei chiedere qualche spiegazione. Per i tabacchi che cosa viene stabilito?

V A L S E C C H I, *relatore*. Nella zona di Gorizia i tabacchi non sono compresi.

P R E S I D E N T E. Appunto per questo mi viene il dubbio; perchè qui, nel disegno di legge d'iniziativa del senatore Vallauri, non si parla di Livigno, o meglio se ne parla genericamente: « È estesa anche al comune di Savogna d'Isonzo la facoltà di riscuotere le imposte di consumo su generi che fruiscono di particolari facilitazioni fiscali come è indicato dall'articolo unico della legge n. 384 dell'11 giugno 1954 ».

Ora l'articolo unico della legge 11 giugno 1954, n. 384, contempla le autorizzazioni che sono concesse a Gorizia e a Livigno, e ne

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

7ª SEDUTA (24 ottobre 1963)

comprende una particolare, che è quella per i tabacchi per Livigno. Il terzo comma di detto articolo dice infatti: « Il comune di Livigno, inoltre, può essere autorizzato ad assoggettare all'imposta di consumo, nella predetta misura del 10 per cento del valore, i tabacchi lavorati introdotti dall'estero ».

BONACINA. Si può modificare l'articolo nel senso che la facoltà può essere esercitata, alle stesse condizioni, per la stessa merce del comune di Gorizia.

PRESIDENTE. Penso che non vi siano difficoltà.

VALSECCHI, relatore. Si può dire: « La facoltà concessa al comune di Gorizia... ».

SPAGNOLLI. Basta togliere le parole « di Livigno » e la concessione è limitata.

MARTINELLI, Ministro delle finanze. Il Governo aderisce pienamente alle considerazioni esposte dal relatore, compresa la modifica suggerita dal Presidente.

STEFANELLI. Io avevo chiesto la parola sull'ultimo comma dell'articolo unico in esame. Ora, in considerazione del fatto che il primo comma della legge 11 giugno 1954, n. 384, parla di benzina, petrolio, caffè, zucchero, spirito e che la legge anzidetta, nel secondo comma, parla di un'imposta che non può eccedere la misura di lire 10 al litro per la benzina, di lire 7 al litro per il gasolio e residui e per il petrolio e per gli altri generi il 10 per cento del valore...

SPAGNOLLI. Effettivamente, nel disegno di legge del senatore Bonacina si dice che la facoltà deve essere esercitata alle stesse condizioni e per le stesse merci nonchè nei limiti di tempo contemplati per i due commi di Gorizia e di Livigno dai primi due commi dell'articolo unico della legge 11 giugno 1954, n. 384; quindi il terzo comma, relativo ai tabacchi, è escluso dalla proposta del senatore Bonacina. Se si unificas-

sero i testi Bonacina-Vallauri, l'obiezione sarebbe superata.

PRESIDENTE. Basterebbe togliere « Livigno ».

VALSECCHI, relatore. Basta dire: « La facoltà concessa al comune di Gorizia dalla legge 11 giugno 1954, n. 384, viene estesa al comune di Savogna d'Isonzo, limitatamente ai generi introdotti nella parte del suo territorio compresa nella zona franca delimitata dall'articolo 1 della legge 1º dicembre 1948, n. 1438.

La facoltà deve essere esercitata alle stesse condizioni, entro i medesimi limiti di tempo e per le stesse merci contemplati per il comune di Gorizia dai primi due commi dell'articolo unico della legge 11 giugno 1954, n. 384 ».

PRESIDENTE. Metto ai voti il testo unificato dei due disegni di legge in esame consistente nell'articolo unico concordato del quale il relatore ha dato testè lettura.

(È approvato).

Avverte che il testo, unificato sulla base del disegno di legge Bonacina, ne assume il titolo.

Rinvio della discussione del disegno di legge:

« Proroga delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 20 dicembre 1962, n. 1718, relativi al blocco dei licenziamenti del personale delle imposte di consumo ed ai contratti di appalto dei servizi di riscossione delle imposte stesse » (192)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 20 dicembre 1962, n. 1718, relativi al blocco dei licenziamenti del personale delle imposte di consumo ed ai contratti di appalto dei servizi di riscossione delle imposte stesse ».

Comunico che sul disegno di legge in esame la 2ª Commissione permanente (Giustizia

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)7^a SEDUTA (24 ottobre 1963)

e autorizzazioni a procedere) ha espresso il seguente parere:

« L'articolo 8 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079, nel disporre l'abolizione della imposta comunale di consumo sul vino, delegò il Governo ad emanare le norme per l'attuazione, attenendosi tra l'altro alla tutela degli interessi del personale addetto alle gestioni dalle imposte di consumo.

« Il decreto Presidenziale 14 dicembre 1961, n. 1315, attuò tale abolizione dettando norme definitive per la salvaguardia dell'imposta generale sull'entrata e la soppressione delle disposizioni sulle frodi fiscali nel settore enologico, ma provvide limitatamente all'anno 1962 per la tutela del personale: ciò in quanto entro quell'anno si sarebbe dovuta varare la riforma organica delle imposte di consumo, provvedendosi in quella sede alla tutela del personale addetto alle gestioni di dette imposte.

« Con la legge 20 dicembre 1962, n. 1718, perdurando la fase di studio della cennata riforma fiscale, si prorogò al 31 dicembre 1963 il sistema di tutela provvisoria degli interessi del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo.

« In tale occasione vennero introdotti, a miglior tutela dei lavoratori, il blocco numerico del personale globalmente considerato e il divieto di licenziamento se non per fondati motivi o per conseguito diritto al trattamento di pensione, garantendo gli interessi dei Comuni col consentire la revisione delle condizioni contrattuali riferendole alle riscossioni realizzate nell'anno precedente a quello oggetto della proroga.

« L'efficacia della legge 20 dicembre 1962 che nella proposta (atto 4204 della Camera dei deputati III legislatura) era prevista per il triennio 1963-65, fu limitata al 31 dicembre 1963; venne però contestualmente approvato un ordine del giorno, accettato dal Ministro delle finanze, col quale, premesso che il blocco dei licenziamenti e dei contratti di appalto era motivato dall'esigenza di evitare soluzioni di continuità fra il sistema in vigore e quello che risulterà dalla riforma delle imposte di consumo, il Governo fu invitato ad attuare la riforma en-

tro il 31 dicembre 1963 o, quanto meno, ad emanare entro tale data disposizioni dirette a salvaguardare la continuità del lavoro del personale delle gestioni imposte di consumo.

« La riforma organica si è tradotta in un disegno di legge governativo attualmente all'esame del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e quindi sussiste la permanenza delle ragioni che suggerirono l'insierimento dell'ultima parte del richiamato ordine del giorno; ispirata a evidenti motivi di carattere sociale e di pubblico interesse per quanto riguarda i rapporti fra i Comuni e le gestioni in appalto, ragioni che hanno indotto il Governo a presentare il disegno di legge col quale, prorogandosi di un anno le disposizioni degli articoli 1 e 2 e della legge 20 dicembre 1962, si raggiunge il duplice fine di porre il personale delle imposte di consumo in condizioni di attendere senza preoccupazioni all'approvazione della nuova legge organica e nel contempo di far beneficiare i Comuni della proroga delle disposizioni che impongono la revisione delle disposizioni contrattuali fra Comuni e appaltatori in base al gettito realizzato nell'anno precedente.

« Pertanto si ritiene di esprimere parere favorevole al disegno di legge, non disgiunto dal voto che, nell'interesse dei Comuni e dei lavoratori dipendenti attualmente dalle gestioni imposte di consumo, possa avere rapidamente il suo corso la riforma organica, attesa l'importanza di una risoluzione dei problemi d'ordine generale e di natura particolare attualmente ancora in sospeso ».

V A L S E C C H I , *relatore*. Io sarei in grado di riferire sul disegno di legge, così come avevo fatto nella scorsa legislatura davanti all'altro ramo del Parlamento. Però, attraverso uno scambio di idee avuto con alcuni colleghi membri della Commissione e con lo stesso signor Ministro, ho potuto trarre il convincimento che, per la maggiore ricerca di elementi conoscitivi, sarebbe opportuno rinviare la discussione di questo disegno di legge alla prossima seduta.

P R E S I D E N T E . La Commissione ha osservazioni da fare? Il relatore proporreb

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

7ª SEDUTA (24 ottobre 1963)

be, per mancanza di elementi, o almeno per non completa acquisizione di elementi conoscitivi, di rinviare la discussione alla seduta di mercoledì prossimo.

MARIOTTI. Sono d'accordo anche per il rinvio, ma mi sembra strano che il relatore, poichè l'iter del disegno di legge si protrae ormai da moltissimo tempo, non sia in possesso degli elementi conoscitivi. Veramente non so spiegarmi se questo rinvio derivi da pigrizia o da altra ragione...

VALSECCHI, *relatore*. Io mi sono espresso in altro modo: il relatore, per quanto lo riguarda, è disposto a riferire subito, ricordando che questa materia è stata da lui trattata l'anno scorso nell'altro ramo del Parlamento; ma il relatore aveva avuto l'impressione, allo stato attuale, che si andasse alla ricerca di ulteriori elementi conoscitivi, ragion per cui aveva chiesto il rinvio della discussione.

MARIOTTI. Io vorrei sapere quali sono i gruppi che sono favorevoli al rinvio e dei quali si fa interprete il relatore. Il rinvio poi, l'avrei ritenuto opportuno se, ad un certo momento, il relatore dopo aver fatto la relazione, non ci avesse lasciato contenti ed esaurientemente forniti di quegli elementi necessari per esprimere un giudizio. Se poi si dice che si vuol fare un piacere a qualche collega... a un certo punto si può valutare se sia opportuno rinviare o no. Ma tutta questa « cortina fumogena » non mi sembra il modo migliore per convincere. Quindi desidero sapere per quale ragione si rinvia, chi ha chiesto il rinvio, e perchè.

FORTUNATI. Scusi, senatore Mariotti, il rinvio l'ho chiesto io.

MARIOTTI. Ma insisto nel conoscere la ragione del rinvio, perchè potrei non essere d'accordo.

FORTUNATI. Il problema è posto in questi termini: oggi come oggi il Governo è alla fine del suo mandato, e poichè alla

fine della relazione avremmo dovuto chiedere il rinvio del disegno di legge in Aula, poichè non è possibile concludere la discussione con gli elementi in possesso della Commissione, ne avevo proposto il rinvio in modo da poter poi discutere il disegno di legge a crisi ultimata.

MARIOTTI. Ora è tutto chiaro; d'altra parte anche io dovevo avere queste spiegazioni.

MARTINELLI, *Ministro delle finanze*. Io ho aderito alle considerazioni espresse del senatore Fortunati chiedendo soltanto che si tornasse a rivedere la questione nell'entrante settimana.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Facilitazioni per la restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati » (203)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Facilitazioni per la restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico che sul disegno di legge in esame la 9ª Commissione (Industria, commercio interno ed estero, turismo) ha espresso il seguente parere:

« Il provvedimento reca realmente, come è nel titolo, vere facilitazioni in tema di I.G.E. relativa ai prodotti esportati, per la quale era diffusa lagnanza che, nonostante le disposizioni che consentivano di ottenere il rimborso di detta imposta sui prodotti esportati, in pratica era difficile raggiungere lo scopo per le remore eccessive poste alla pratica del rimborso stesso.

« Infatti, consentendo ora agli esportatori di tener conto essi stessi del discarico dell'I.G.E. dovuta sugli atti economici posti in

essere in Italia, fino a concorrenza dell'80 per cento (art. 1) di quanto dovrebbe essere oggetto di restituzione perchè relativo ad esportazione, si consente in pratica di sbloc care una situazione di immobilizzo delle numerose pratiche in corso, con immediato beneficio degli esportatori.

« Si può forse osservare tuttavia che l'obbligo imposto all'esportatore di provvedere a fidejussione (art. 2) nei confronti della Amministrazione dello Stato per l'ammontare delle trattenute a discarico, cui egli stesso provvederà, complicando con altri incombenti ed altre procedure, potrà dissuadere dal ricorrere alla possibilità concessa ai piccoli operatori economici che meno sono attrezzati a tal fine e che più stenteranno a trovare la fidejussione.

« Pur ciò considerando ed auspicando che in materia si provveda presto a quegli accorgimenti tecnici che la stessa relazione del Ministro proponente annuncia, la 9ª Commissione esprime parere favorevole ».

ROSELLI, *relatore*. Il disegno di legge n. 203, che stiamo esaminando, si riferisce alla legge 31 luglio 1954, n. 570, e riguarda le modalità di applicazione di detta legge, che aveva già per tema la restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati e l'istituzione di un diritto compensativo sulle importazioni. La parte che ci interessa di più è quella relativa al rimborso dell'I.G.E. Si è constatato, dal 1954 ad oggi, come dice la relazione, un notevolissimo ritardo nel rapporto tra i richiedenti il rimborso e il Ministero delle finanze, ad detto al rimborso stesso, ritardo dovuto generalmente alla complessità della procedura ed alla insufficienza dei fondi stanziati in bilancio; e nonostante gli accorgimenti tecnici per accelerare le operazioni si è constatato che non si riesce ancora a dare una impostazione soddisfacente al problema di questi rimborsi.

Nello stato di previsione dell'esercizio finanziario 1963-64, al termine di una serie, appunto, settennale di stanziamenti, in applicazione della legge, abbiamo un ulteriore aumento di somme destinate al rimborso I.G.E. Infatti, al capitolo 170 abbiamo che,

per le restituzioni e rimborsi di imposta generale sull'entrata, dai 55 miliardi dell'esercizio 1962-63 si passa, nell'attuale esercizio, per un aumento di 10 miliardi, ad una previsione di spesa di 65 miliardi.

Di anno in anno siamo saliti da 20 miliardi fino ai 65 attuali. Le restituzioni non ammontano a una somma considerevole; si tratta di cifra non molto rilevante in proporzione ai 65 miliardi, mentre i rimborsi sono il 95-96 per cento.

P R E S I D E N T E . Quale sarebbe la cifra non molto rilevante?

ROSELLI, *relatore*. Non è rilevante, diciamo al massimo un miliardo e certamente sensibilmente inferiore. Si tratta di problemi di accertamento, di revisione di errori o di errate valutazioni contestate e così via; mentre il rimborso ha un significato finanziario, evidentemente, ma soprattutto economico per la molteplicità dei prodotti venduti all'estero.

Si tratta dunque di 65 miliardi di cui 63-64 circa destinati ai rimborsi, e uno o due alle restituzioni. Notizie statistiche indicano invece che presso a poco esistono pratiche pendenti per circa un centinaio di miliardi, oltre ai 65 già citati, a prescindere dal disegno di legge che stiamo discutendo e dagli stanziamenti di bilancio che stiamo realizzando.

Quindi non è solo un'esistenza di smobilizzazione procedurale, ma anche una mobilitazione di crediti immobilizzati da questa difficoltà di rapporti attivi, non solo di procedura tra ente finanziario e privati operatori.

Il disegno di legge consta di sei articoli, di cui gli ultimi tre riguardano sanzioni e altro; ma il centro del problema economico è configurato nei primi tre articoli nei quali si dice, anche nel difficile gergo finanziario, che in sostanza gli operatori economici hanno la facoltà di scegliere, da questo momento in poi, anche per operazioni già pendenti; quindi non vi è limite di tempo verso il passato a queste procedure di mobilitazione dei loro crediti nelle due alternative previste. La prima riguarda la possibilità di ot-

tenere la restituzione, fino alla concorrenza dell'80 per cento, delle somme richieste. Evidentemente, se le hanno già versate non possono più utilizzarle, ma se da oggi in poi debbono ancora versare l'80 per cento, lo trattengono e versano soltanto il 20 per cento a titolo di cautela per l'Amministrazione finanziaria, salvo a pareggiare poi i conti.

In relazione a questa scelta vi sono alcune cautele da parte dell'Amministrazione finanziaria: la prima è che si esercita, si applica una fidejussione sull'eventuale credito a vantaggio dell'Amministrazione finanziaria, fidejussione che può essere realizzata da banche e istituti di assicurazione, ma anche da imprese commerciali serie, che, per essere conosciute dall'Amministrazione finanziaria, meritino fiducia tale da consentire il loro intervento fidejussorio a vantaggio dell'operatore economico, che si avvale di questo diritto. Tale scelta sarà grandemente utilizzata, anche perchè più comoda, in quanto permette di realizzare subito l'80 per cento del credito.

Oppure vi è l'altra via, quella di realizzare il 100 per cento del loro credito verso l'Erario, dopo che ne sia stato liquidato lo esatto ammontare. Pertanto, prima di riscuotere o di versare, l'Erario studia la situazione, accerta l'esatto ammontare dell'I.G.E. pertinente, sottraendo il rimborso, e provvede: quindi il signor contribuente ha risolto completamente il suo problema.

Questo sistema è più interessante, ma la sua scelta dipende solo dal tempo che esso richiede. Dicono infatti che questo tipo di procedura, che è nuovo e del quale non se ne ha conoscenza perfetta, richieda da un anno a un anno e mezzo di tempo. Speriamo che eliminandosi le gravi difficoltà, di varia natura, che si oppongono ad un rapido espletamento della procedura, anche il secondo congegno, che è il più corretto ed il più esatto, possa essere utilizzato. Probabilmente sarà più utilizzato il primo che il secondo per la rapidità della valutazione e della espletazione burocratica. Per fare ciò si richiede una espressa dichiarazione nella domanda di restituzione dell'I.G.E., e la famosa fidejussione che garantisca l'Amministrazione fi-

nanziaria; avendo, si dice nella relazione governativa, l'esportatore ampia scelta per il fidejussore, può determinare, secondo la propria convenienza, il costo della prestazione; e questa è materia regolata dal diritto commerciale.

Vi sono alcune altre questioni procedurali che si dovrebbero considerare con la dovuta attenzione, ma per ubbidire al monito dell'onorevole Presidente di semplificare l'esposizione, credo che si debba ricordare un problema che è serio, agli effetti di questo istituto dell'I.G.E. e dà luogo ad una posizione difficile da parte dei produttori che producono prodotti esenti da I.G.E., i quali produttori — tessili in prevalenza, anzi, credo, esclusivamente, salvo correzioni che mi vengano dal Governo — hanno un notevole interesse a che il problema sia considerato adeguatamente. Fino ad oggi è accordato che questi produttori di prodotti tessili, esenti da I.G.E. nel mercato interno, che esportassero il prodotto, riscuotano egualmente il premio I.G.E., commisurato alla quantità e al valore della merce esportata. Ora questo problema non è considerato — se non erro — nella legge al nostro esame. Riteniamo che l'operazione fino ad oggi realizzata a vantaggio di questa attività debba o no essere continuata? Per moltissimi anni abbiamo considerato — Parlamento e Governo — che debba essere agevolata questa importazione alla pari, anche se in posizione chiusa che non paga I.G.E. e ottiene ugualmente il rimborso. Mi sembra, allora, che non si tratti in verità di un rimborso, ma di una sovvenzione. Data la situazione che attraversiamo sarebbe opportuno considerare positivamente questo settore, che non è compreso nella formulazione del disegno di legge e quindi, data la complessità della questione, mi permetterei di aggiungere, per dare ampia facoltà di intervenire con elasticità ed anche con prudenza, all'articolo 5, dove si dice: « Con decreto del Ministro delle finanze, di intesa con quello del tesoro, saranno stabilite le modalità per l'attuazione della presente legge », le parole: « anche agli effetti dell'I.G.E. riguardante le imprese esenti dal pagamento I.G.E. ma fruanti tuttavia

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)7^a SEDUTA (24 ottobre 1963)

delle agevolazioni cui alla precedente legge 31 luglio 1954, n. 570 ».

MARTINELLI, *Ministro delle finanze*. Non ho fatto in tempo a scrivere il testo esatto...

ROSELLI, *relatore*. Lo presenterò senz'altro. Mi sembra, a parte i due congegni che sono il nocciolo della scelta, che in fondo l'Amministrazione finanziaria ha ideato nell'intento di agevolare le esportazioni e di continuare fruttosamente questa attività, mi pare, dicevo, che al di là dei due congegni che meritano in primo luogo la nostra considerazione, questo secondo problema sia da curare con particolare interesse. È interessante notare — ed il momento mi sembra propizio — come nell'articolo 4 la Amministrazione finanziaria, molto dignitosamente e anche severamente, si cautei contro ogni tipo di reati che possono essere configurati da domande di restituzione infondate in tutto o in parte, o di discarico in misura superiore a quanto stabilito dal limite massimo dell'80 per cento, o da falsa dichiarazione dell'ammontare spettante all'esportatore, o per omessa o tardiva comunicazione entro i termini prescritti. Per tali reati vengono comminate precise sanzioni.

Mi sembra che l'articolo 4 — che chiameremo l'articolo delle sanzioni — sia apprezzabile appunto, anche se severo e giustamente severo, perchè la misura e la proporzione di queste sanzioni è stata certamente valutata dai tecnici dell'Amministrazione finanziaria; e quindi non ho nulla da osservare se si tratta di 100 mila lire di pena pecuniaria o di sanzioni che riguardano una ammenda da tre a nove volte la differenza tra la somma richiesta e quella liquidata, perchè mi pare bene che le definizioni tecniche siano affidate alla sapienza dell'Amministrazione. Ritengo pertanto che l'articolo delle sanzioni, giuste e doverosamente applicabili per cautela dall'Amministrazione finanziaria, sia bene espresso.

Ancora altre cose potrebbero essere dette in tema di procedura. Ho l'impressione che sia per questioni cronologiche di termi

ni, sia per questioni di procedura giuridico amministrativa, l'Amministrazione abbia fatto il possibile per sciogliere questo problema che da molti anni pende sulle difficoltà delle esportazioni e degli istituti che stiamo considerando. E mentre prego di voler benevolmente esaminare la mia osservazione, che ritengo molto importante e pertinente e che interessa notevoli settori dell'esportazione italiana, raccomando agli onorevoli colleghi l'approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Ringrazio vivamente il relatore Roselli per la diligenza con cui ha svolto la sua esposizione.

CENINI. Io sono d'accordo sul disegno di legge dato lo scopo che si prefigge e quindi ritengo che, essendo effettivamente molto lunghe le pratiche previste dalla procedura, sarà bene facilitare la possibilità dell'utilizzo di queste somme. Tuttavia vorrei rivolgere una domanda all'onorevole Ministro delle finanze: con la legge 8 febbraio 1957, n. 59, all'articolo 1, è data facoltà all'Amministrazione di concentrare questi servizi nelle capitali regionali. Ora, una richiesta che si fa da parte di coloro che sono interessati in questa legge, è che almeno in quelle regioni dove le pratiche di questo genere sono molte (come in Lombardia, Piemonte, eccetera) l'Amministrazione, sempre che sia possibile — e bisogna pur vedere se da parte dell'Amministrazione è meglio concentrare o decentrare — si avvalga delle Intendenze di finanza provinciali, per consentire una maggiore rapidità nel disbrigo delle pratiche per la restituzione dell'I.G.E.

MARTINELLI, *Ministro delle finanze*. Quindi lei, senatore Cenini, chiederebbe la deroga all'articolo 1 della legge n. 59 del 1957, dandosi mandato alle Intendenze di finanza provinciali di provvedere al disbrigo delle pratiche di cui si parla.

CENINI. Lo chiedo sempre che ciò sia possibile.

MARTINELLI, *Ministro delle finanze*. Ritengo, comunque, che per il Pie-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)7^a SEDUTA (24 ottobre 1963)

monte e la Lombardia tale deroga sia già stata disposta.

P E S E N T I . Anche noi non siamo contrari al disegno di legge; data l'esigenza di questi istituti — esigenza piuttosto discussa — era logico evidentemente provvedere a una pratica e rapida attuazione del rimborso dell'I.G.E.

Vi sono peraltro alcune cose che vorrei osservare. Mi pare che il sistema sia abbastanza logico: se effettuata nei sei mesi successivi a quello in cui viene presentata la domanda da parte del contribuente, la compensazione, più che restituzione, è dell'80 per cento, salva la riscossione dell'altro 20 per cento dopo le indagini della finanza; mentre se la restituzione è effettuata dopo la liquidazione, quando vi sia stato l'accertamento definitivo, allora il contribuente può ottenere il rimborso del 100 per cento. Ma sembra che per realizzare il totale ci voglia più di un anno di tempo; pertanto sarà il primo sistema che, in momenti di svalutazione, sarà più facilmente adottato.

Quindi vi è il problema della fidejussione, che è un problema non tanto semplice e che non è nemmeno indicato in modo molto chiaro, perchè la fidejussione costa almeno un 2 per cento...

M A R I O T T I e anche di più...

P E S E N T I Richiederla al commerciante, questi farà condizioni ancora più gravose e costose delle banche. Perciò non so se la proposta che ora esporrò possa essere giusta, nel senso che, naturalmente, non consenta al sistema di favorire sempre i grandi. Date le remore poste agli errori — se si tratta di domanda completamente infondata, vi sono delle penalità; vi può essere chi fa figurare di aver esportato merci che non ha in effetti esportato; vi può essere ancora chi ha denunciato di aver esportato *tot* mentre ha esportato molto meno — e dato che per questi « errori » e per queste alterazioni, oltre alle sanzioni, vi è anche una cautela da parte dell'Amministrazione finanziaria che dà l'80 per cento, proporrei di vedere se fosse possibile lasciare la istrui-

zione della fidejussione con una certa autonomia all'Intendente di finanza, al fine di vedere se l'istituto della fidejussione può trovare garanzia anche sui beni privati. Se fosse possibile dare la autorizzazione all'Intendente di finanza di accettare la fidejussione sui beni privati e le proprietà personali del richiedente, per favorire anche i piccoli esportatori, si eviterebbe di costringere questi ultimi a rivolgersi ai commercianti, che, come si sa e come è stato detto, fanno pagare un interesse maggiore.

Concordo con l'osservazione fatta dal relatore circa la definizione della restituzione dell'imposta di fabbricazione, anche se credo che gli organi comunitari non possano approvarla, perchè, in definitiva, si tratta di una agevolazione agli esportatori. Ecco dunque che sembra anche a me opportuna la formula proposta o comunque una analoga.

F R A N Z A . Due osservazioni, la prima delle quali concernente l'articolo 4 del provvedimento in esame. A mio avviso sarebbe opportuno premettere al testo dell'articolo le parole « Salvo le sanzioni previste dal Codice penale » in quanto noi stiamo per approvare un disegno di legge che configura praticamente una legge speciale, le cui norme potrebbero essere considerate di deroga alle leggi comuni, quindi anche al Codice penale, e pertanto scalfire il principio generale della responsabilità penale a carico di chi denunci falsamente, erroneamente o dolosamente situazioni che non sono quelle reali. L'altra osservazione riguarda l'emendamento proposto dal relatore: se la legge in vigore prevede il rimborso di cui trattasi a quella particolare categoria di esportatori, richiamiamoci allora a quel principio esplicitamente, altrimenti porteremmo una innovazione alla quale dovremmo essere contrari.

M A R I O T T I . A parte il rilievo che non si capisce bene se nel provvedimento la figura del fidejussore sia rappresentata dalla banca o dal privato, c'è da rilevare che giustamente l'istituto della fidejussione favorisce persone che godano di una stima consistente presso banche e commercianti. Tuttavia occorrerebbe preoccuparsi anche degli

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)7^a SEDUTA (24 ottobre 1963)

altri, che spesso devono attendere lungo tempo prima di ottenere la fidejussione bancaria. Ritengo perciò che fino ad una determinata cifra la decisione debba essere lasciata alla discrezione dell'Intendente. Laddove invece la somma sia considerevole, si può arrivare alla garanzia, peraltro con registrazione a diritto fisso, cioè senza spese ipotecarie. Potrebbe trattarsi di una iscrizione privilegiata, o, come si dice, trascrizione, ma con il semplice esborso del diritto fisso di 200 o 400 lire. Fra l'altro, non seguire un criterio di agevolazione produrrebbe effetti economici in contrasto con i fini che il disegno di legge si propone di realizzare, ossia una più massiccia esportazione.

MAGLIANO. In appoggio alla proposta del senatore Mariotti, proporrei addirittura di arrivare alla esenzione completa da ogni tributo fino ad una determinata cifra. Automaticamente, toglierei il ricorso al giudizio dell'Intendente di finanza fino ad un'altra determinata cifra, e ciò perchè la discrezionalità comporta pur sempre una serie di complesse operazioni quali domanda, giudizio dell'Intendente di finanza e così via, determinando spesso un intervallo anche di parecchi mesi tra prestazione ed evasione della domanda.

MARIOTTI. Desidero aggiungere un ulteriore rilievo: vi sono delle pratiche per rimborso I.G.E. che giacciono in sofferenza per mesi e mesi ancorchè si tratti di importi piuttosto esigui, mentre per altre pratiche, magari di grossa portata, si ha un disbrigo eccezionalmente rapido. Evidentemente occorre non soltanto che si arrivi ad una ispezione periodica del lavoro degli impiegati ma anche a fornire una spiegazione del loro differente comportamento di fronte ad una identica attività.

MARTINELLI, Ministro delle finanze. Ringrazio il senatore Roselli per avere ampiamente illustrato il disegno di legge in esame e messo in particolare evidenza le sue maggiori caratteristiche.

In ogni discussione sullo stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero è stato sempre affacciato il tema della scarsa efficacia della legge 31 luglio 1954, n. 570, che concerne la restituzione della imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati, per l'enorme ritardo con cui le restituzioni sono sempre avvenute. Convegno con l'osservazione fatta dal relatore che questi testi legislativi non sono di agevole lettura; anche al Ministro non è sempre facile dipanarli, ma ogni qual volta egli si sforzi di renderli più accessibili, più discorsivi, intervengono i tecnici a chiarire che ogni parola può dare luogo ad equivoci, per cui arriviamo all'applicazione del cosiddetto gergo finanziario, come l'ha definito il relatore stesso.

Premesso questo, vorrei succintamente spiegare quello che c'è oggi e quello che si spera ci sia domani.

Oggi c'è un enorme ritardo negli stanziamenti. In questo esercizio abbiamo 65 miliardi di lire per il rimborso dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati, ma ho detto — parlando al Senato — che un conto sommario fatto al 30 giugno metteva già in evidenza un residuo passivo di 70 miliardi, che avremmo inserito nella contabilità dell'esercizio in corso.

PRESIDENTE. Quanto è il gettito complessivo dell'I.G.E. sulla importazione?

MARTINELLI, Ministro delle finanze. In questo momento non ricordo bene, ma mi sembra che siamo intorno ai 230 miliardi fra I.G.E. all'importazione e imposte di conguaglio. Noi potremmo esportare anche senza importare, e in questo caso dovremmo fare fronte ad un rimborso elevatissimo; potremmo invece — ipotesi al rovescio — non esportare nulla ed importare tutto, ed in questo caso introiteremmo un diritto compensativo che andrebbe ad incrementare le entrate dello Stato, senza una conseguente sua utilizzazione per la restituzione dell'I.G.E. assolta nel ciclo di fabbricazione dei prodotti esportati.

Abbiamo ancora, per quello che ricordo, una eccedenza negli introiti; in questo mo-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)7^a SEDUTA (24 ottobre 1963)

mento, però, non ho i dati. Comunque, l'entrata affluisce a capitoli particolari e, quindi, è facilmente ricercabile e documentabile; lo stesso dicasi per l'uscita.

P R E S I D E N T E. Sarebbe utile qualche maggiore chiarimento del Ministro sulla situazione degli scambi con l'estero.

M A R T I N E L L I, *Ministro delle finanze*. È evidente che c'è un largo accrescersi dell'importazione di beni di consumo.

Dicevo dunque che in materia di rimborso dell'I.G.E. all'esportazione la procedura, oggi, è la seguente: le domande per il rimborso dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati vengono presentate alla competente Intendenza di finanza per il tramite della Dogana presso cui sono state effettuate le operazioni di esportazione, ma il loro effettivo inoltro avviene soltanto dopo l'avvenuta omologazione, da parte della Dogana medesima, delle bollette doganali rilasciate all'operatore economico e da questo allegate alla domanda di restituzione. L'omologazione è una operazione che consiste nel riscontrare l'identità fra dette bollette e le relative matrici che restano in possesso della Dogana.

L'Intendenza, ricevuta la domanda, deve spesso eseguire ulteriori indagini e comunque procedere alla liquidazione dell'ammontare della restituzione, mentre un ulteriore controllo viene, successivamente, eseguito dalla Ragioneria provinciale dello Stato.

Ora, tutte queste operazioni, ma soprattutto quella relativa alla omologazione, richiedono, data anche la scarsezza del personale disponibile, un certo periodo di tempo e tutto ciò comporta dei ritardi.

Debbo convenire che qualche ispezione l'ho disposta anch'io, perchè quei fenomeni, denunciati dal senatore Mariotti, di un lungo indugio e di un sollecito rimborso, non sono sempre spiegabili con la normalità del compimento dell'istruttoria e possono dare luogo, sia pure in modo generico, a ipotesi di altro tipo che nulla hanno a che vedere nè con la legge, nè con la correttezza. Oggi, perciò, c'è questa procedura. Quale sistema si introdurrebbe con questo disegno di legge?

Con il nuovo sistema si consente all'esportatore, che sia anche debitore d'imposta per atti economici posti in essere nello Stato, di utilizzare direttamente, per il pagamento di detta imposta, le somme chieste in restituzione, mediante una semplice operazione di «discarico»; fino all'80 per cento di tale importo, nel caso in cui non sia intervenuta la liquidazione da parte dell'Intendenza di finanza, o, fino al 100 per cento, ove tale liquidazione abbia già avuto luogo.

B E R T O L I. Mi pare che ci sia una differenza tra quanto ha detto il relatore e quanto dice il Ministro, perchè il relatore ha chiarito che l'operatore potrebbe non pagare l'imposta fino all'80 per cento. Egli potrebbe usufruire di quell'80 per cento per pagare imposte successive e questa mi pare che sia l'interpretazione giusta.

M A R T I N E L L I, *Ministro delle finanze*. No, volevo dire che l'imposta da rimborsare è quella già pagata al momento in cui la merce arriva alla dogana per l'esportazione.

R O S E L L I, *relatore*. Il «discarico» è ammesso sull'imposta che dovrebbe essere versata nei sei mesi successivi a quello in cui viene presentata la domanda di restituzione.

M A R T I N E L L I, *Ministro delle finanze*. Se i colleghi mi consentono di esprimermi, dirò subito che l'operazione avviene nel modo seguente.

L'operatore presenta alla Dogana la merce e la dichiarazione di esportazione corredata dai prescritti documenti (fattura e benestare bancario). La Dogana, eseguita la verifica, consegna all'operatore la bolletta doganale — che sarà perfezionata con il «visto uscire» della merce dallo Stato — e dalla quale risulta la qualità della merce esportata ed il valore riconosciuto.

A partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è avvenuta l'esportazione, egli ha due possibilità. La prima è quella di utilizzare l'80 per cento delle somme chieste in restituzione, per pagare l'imposta generale sull'entrata relativa agli atti

economici che compirà in Italia. Ma è stata prospettata l'ipotesi di produttori che esportino tutta la loro produzione: per essi, evidentemente, non c'è la possibilità di compensare con l'interno. Per costoro, effettivamente, il provvedimento presenta una lacuna e sono state proposte altre soluzioni, ma, trattandosi di casi minori, non si è ritenuto opportuno di portare innovazioni ancora più profonde in questo disegno di legge, anche perchè, devo dirlo, qui si tratta di una manifestazione di fiducia verso l'operatore e l'Amministrazione sarà sempre in tempo, fra un anno o due, quando avrà constatato che queste innovazioni hanno dato i loro frutti, ad allargare le agevolazioni.

L'operatore può avvalersi di questo primo sistema, con il quale si assume, poi, l'obbligo, entro trenta giorni dalla data in cui è stato esaurito il discarico, di comunicare all'Intendenza di finanza l'ammontare della imposta generale sull'entrata per la quale è stato operato il discarico, nonchè gli estremi delle relative fatture, oppure, nel caso che il semestre decorrente dalla domanda di restituzione sia trascorso senza che il discarico sia stato esaurito, di compiere gli stessi adempimenti entro trenta giorni dalla scadenza del semestre.

L'operatore può scegliere, invece, l'altro sistema, cui ho già accennato, e cioè utilizzare il 100 per cento del suo credito verso l'Erario, dopo che ne sia stato liquidato l'esatto ammontare. Anche in questo caso, effettuata la liquidazione, egli provvederà a valersene per il pagamento dell'imposta generale sull'entrata dovuta per atti di scambio avvenuti nel territorio della Repubblica.

Ora c'è il problema della fidejussione che, naturalmente, riguarda soltanto gli operatori economici che scelgono il primo sistema. La legge è abbastanza ampia — così almeno pare all'Amministrazione — là dove, all'articolo 2, dice che la fidejussione deve essere prestata da uno degli istituti di credito, di cui all'articolo 54 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, o da una impresa commerciale che, a giudizio insindacabile dell'Intendente di finanza, offra adeguate garanzie di solvibilità, ovvero mediante polizza

fidejussoria rilasciata da uno degli istituti o imprese di assicurazioni autorizzati.

È stato accertato che la fidejussione costa; però, è evidente che è meno gravosa di quanto costino i ritardi attuali. Ripeto, sarà l'esperienza che ci dirà quanto e come dovrà essere riveduta questa innovazione. La ipotesi che qui è stata avanzata è quella, addirittura, di inserire la garanzia personale. Ho pregato il collega Natali di indagare circa la possibilità di accettare anche la garanzia reale del privato, perchè è evidente che non possiamo affidare l'imposta alla garanzia generica.

PRESIDENTE. La garanzia reale da che cosa è data?

MARTINELLI, Ministro delle finanze. È data dal pegno o dall'ipoteca. Ho chiesto, dunque, se fosse possibile inserire in tale testo che gli atti di iscrizione di ipoteca a garanzia della somma chiesta in restituzione (80 per cento) vengano registrati a tassa fissa eliminando, in tal modo, il pagamento — più gravoso — della imposta proporzionale per la iscrizione ipotecaria.

MAGLIANO. Sarebbe del 2 per cento.

MARTINELLI, Ministro delle finanze. Più esattamente è del 2,50 per cento. Vi sono, però, leggi speciali che prevedono l'aliquota ridotta. Mi dicevano che il sistema dell'ipoteca, per quanto macchinoso, può essere adottato, ma non mi convince, in quanto sarà difficile che colui il quale voglia realizzare più rapidamente un suo credito verso lo Stato lo preferisca alla fidejussione bancaria o privata o alla polizza fidejussoria rilasciata da una società di assicurazione. Il sistema è molto disagiata, anche perchè l'annotazione che c'è sui pubblici registri interferisce poi col credito sulle banche. Penso, quindi, che si possa sorvolare per il momento anche su questo, salvo a riprendere l'argomento in seguito, quando si saranno visti i frutti del presente provvedimento. Ritengo, anzi, di potere accettare un ordine del giorno con il quale si impegni il Ministro delle finanze a riferire, dopo un anno dalla

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)7^a SEDUTA (24 ottobre 1963)

entrata in vigore dell'emananda legge, sulla effettiva efficacia della legge stessa e sui suoi inconvenienti.

B E R T O L I . A proposito della fidejussione che può essere prestata da una impresa commerciale che offra garanzie di solvibilità, mi pare che ci sia una contraddizione, in quanto, io, impresa commerciale, posso prestare la fidejussione per un altro e non per la parte che riguarda me. A parte questo può verificarsi veramente una discriminazione a sfavore dei piccoli operatori, perchè i grossi possono mettersi d'accordo per darsi reciprocamente la fidejussione e finiscono col non pagare la tassa bancaria, mentre i piccoli ci rimettono la fidejussione e devono pagare il 2-3 per cento.

M A R T I N E L L I , *Ministro delle finanze*. Il relatore, però, ha sottolineato che si tratta di una fidejussione, di una garanzia che si aggiunge a quella che dà l'operatore in sè e per sè. Normalmente, offre una garanzia chi è in grado di poterla dare, comunque, è sempre l'Amministrazione che giudica se quella garanzia è valida o meno.

F R A N Z A . Lo Stato non c'entra per niente, perchè l'esportatore ha la facoltà di avvalersi delle agevolazioni previste all'articolo 11 che lo Stato deve necessariamente consentire.

M A R T I N E L L I , *Ministro delle finanze*. L'Amministrazione concede le agevolazioni a condizione che abbia una fidejussione. Circa la valutazione della fidejussione, però, la legge ha stabilito diversi criteri. Il primo è quello della fidejussione prestata da uno degli istituti di credito, ovvero mediante polizza fidejussoria rilasciata da uno degli istituti o imprese di assicurazione autorizzati ai sensi delle leggi in vigore. Il secondo criterio, invece, è quello della fidejussione prestata da una impresa commerciale che, a giudizio insindacabile dell'Intendente di finanza, offra adeguate garanzie di solvibilità. È apparso che in questo modo, nell'ambito delle conoscenze pratiche e senza interferire nè con l'istituto di credito nè con la com-

pagnia di assicurazione, si desse al medio e piccolo operatore la facoltà di avvalersi della collaobrazione di un operatore maggiore.

Osservazione sensata è stata quella fatta dal senatore Pesenti, quando ha detto che niente vien fatto *gratis* e che questo tipo di fidejussione costerà di più!

B E R T O L I . Anche il principio della doppia garanzia cade, perchè, se si mettono d'accordo, Tizio presta la fidejussione per Caio e Caio la presta per Tizio.

M A R T I N E L L I , *Ministro delle finanze*. Il mio timore invece è che gli Intendenti di finanza, per maggiore garanzia dell'Amministrazione, dicano sempre di non avere la massima sicurezza sulla validità delle fidejussioni.

F R A N Z A . È il Codice che stabilisce e definisce la fidejussione, non è l'Intendente di finanza!

M A R T I N E L L I , *Ministro delle finanze*. Quando, però, la legge dice « che a giudizio insindacabile dell'Intendente di finanza... », sarà difficile contraddire quel giudizio.

F R A N Z A . Questa dizione non vale nulla quando interviene il magistrato il quale giudica che la fidejussione è perfetta.

P R E S I D E N T E . Nel giudizio sul valore della fidejussione, in questo caso, il Tribunale non c'entra per niente; è l'Intendente di finanza che deve giudicare.

F R A N Z A . Quando sorge un giudizio tra colui che ha prestato la fidejussione — e la ritiene valida — e lo Stato, è il magistrato che giudicherà sulla validità o meno della fidejussione data.

P R E S I D E N T E . Non è giusto, perchè può succedere questo: che uno abbia prestato una fidejussione regolarissima e che, poi, colui che paga le cambiali sia un nullatenente.

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)7^a SEDUTA (24 ottobre 1963)

F R A N Z A . Facciamo l'ipotesi che la Fiat dia una fidejussione per 80 mila lire; l'Intendente di finanza potrà respingerla quanto vuole, ma se il magistrato dirà che è valida il suo giudizio non conta niente.

P R E S I D E N T E . L'autorità giudiziaria non può intervenire se la legge riserva una decisione ad un'autorità finanziaria.

F R A N Z A . I rapporti civili superano i limiti dei rapporti amministrativi. Quando l'Intendente di finanza dice no e il magistrato, invece, dice sì, quel sì vale.

M A R T I N E L L I , *Ministro delle finanze*. Se mi è consentito di continuare, vorrei dire che, in sostanza, nell'osservazione fatta dal senatore Pesenti è espresso il dubbio che, fra le tre forme che il disegno di legge prevede come possibili per la fidejussione, di fatto, solo la polizza fidejussoria sarà quella che potrà essere più comunemente utilizzata.

La preoccupazione del senatore Pesenti è un po' anche mia; io stesso, infatti, non sono convinto che per i piccoli operatori la fidejussione bancaria, tenuto conto anche delle attuali scadenze, possa operare. Però qui si tratta di iniziare un'esperienza e di iniziarla conservando per il fisco quelle garanzie che sono indispensabili, per evitare che i contribuenti, quelli di un certo tipo, possano battere — come si dice — moneta falsa.

Vorrei, quindi, suggerire di lasciare per il momento questa forma che è prudente e, nello stesso tempo, anche audace, impegnando magari il Ministro delle finanze a riferire, tra un anno, quello che gli diranno gli uffici sull'andamento di questa legge.

Conclusa questa prima parte del mio intervento, mi corre l'obbligo di dare delle risposte in merito agli emendamenti che sono stati suggeriti.

Comincio, innanzitutto, col rispondere al senatore Roselli. Mi pare che egli abbia proposto di aggiungere nell'articolo 5 le parole: « anche agli effetti dell'I.G.E. riguardante imprese esenti dal pagamento della

I.G.E. ma fruenti, tuttavia, delle agevolazioni di cui alla presente legge ».

Ora, senatore Roselli, se noi ammettiamo che queste imprese non pagano l'imposta generale sull'entrata per i loro prodotti, sarà difficile dire, in un testo legislativo che dovrà essere poi valutato dalla Comunità economica europea, che rimborsiamo l'I.G.E. Abbiamo già quella grossissima difficoltà della legge n. 103 del 1955, con la quale sono stati rimborsati oneri fiscali indiretti per l'esportazione dei prodotti della meccanica. La ricordo, perchè allora ero Ministro del commercio con l'estero e fui io uno dei co-autori di questo congegno. Noi dobbiamo rivederlo entro il 31 dicembre del 1963, perchè la Comunità ci ha chiesto di adeguarlo al Trattato di Roma.

Abbiamo, dunque, già i nostri fastidi e vorrei pregare il senatore Roselli di non aggiungerne altri!

R O S E L L I , *relatore*. È un po' pericoloso, però, che all'improvviso su tutto questo gran ramo di industrie arrivi una imposta del 5,50 per cento! È un bel guaio se questo privilegio, per quanto criticabile, cessa da un momento all'altro!

S P A G N O L L I . Mi pare che con questo disegno di legge noi siamo nel campo dell'I.G.E. L'osservazione del senatore Roselli è giustissima, lo riconosciamo, però riguarda l'imposta di fabbricazione; quindi, se introduciamo quest'altro elemento, bisognerà cambiare anche il titolo del provvedimento in esame.

M A R T I N E L L I , *Ministro delle finanze*. Vorrei che il relatore chiarisse bene di che cosa si tratta.

R O S E L L I , *relatore*. Si tratta del 5,50 per cento che riscuotono tutti coloro che vendono all'estero prodotti tessili; questo congegno si chiama I.G.E.

M A R T I N E L L I , *Ministro delle finanze*. Mi permetto di far notare che il presente disegno di legge non è innovativo circa i diritti subbiettivi degli operatori eco-

nomici, è innovativo solo per quanto riguarda la procedura del rimborso. Qui non si discute assolutamente sul merito, sul *quantum* del rimborso, ma sul modo di rendere meno lungo e difficile l'iter di questo rimborso; quindi, quello che lei propone è incompatibile con le disposizioni che stiamo esaminando.

ROSELLI, *relatore*. Allora, mi scusi, bisogna vedere se le prime tre righe dello articolo 1, là dove si dice « Gli esportatori che hanno diritto alla restituzione dell'imposta generale sull'entrata ai sensi della legge 31 luglio 1954, n. 570 » contemplano anche i signori di cui ci interessiamo; in altri termini, vorrei sapere se costoro sono compresi nella legge cui si fa riferimento.

MARTINELLI, *Ministro delle finanze*. Quella legge aveva delle tabelle che indicavano determinate aliquote di rimborsi.

Ora, qui non si cambia nulla di tutto questo, perchè il provvedimento non riguarda altro che le modalità dei rimborsi. Chi ha fatto l'osservazione, evidentemente ha confuso un provvedimento con l'altro.

SPAGNOLLI. È certo, comunque, che il loro timore non riguarda il presente disegno di legge.

MARTINELLI, *Ministro delle finanze*. Anche a me i fabbricanti di rayon hanno fatto pervenire la richiesta di inserire in questo disegno di legge una norma valida anche per il rimborso dell'imposta di fabbricazione sui prodotti esportati; ma ho risposto che il provvedimento riguardava soltanto l'I.G.E.

ROSELLI, *relatore*. La ringrazio per l'esauriente risposta.

PRESIDENTE. Costretto ad assentarmi, prego la Commissione di volermi scusare e invito il senatore Spagnolli a prendere il mio posto.

Presidenza del Vice Presidente SPAGNOLLI

MARTINELLI, *Ministro delle finanze*. Chiarito il primo punto, dovrei adesso rispondere all'osservazione fatta dal senatore Cenini, che è molto pertinente

Dirò, al riguardo, che con la legge 8 febbraio 1957, n. 59, fu data facoltà di concentrare nelle Intendenze di finanza dei centri maggiori, ossia in quelle regionali, le operazioni di restituzione, considerato che in talune provincie esse non erano certo numerose. Se non ho capito male, oggetto della richiesta del collega Cenini è di ripristinare la facoltà di liquidare i rimborsi in tutte le Intendenze di finanza. Se così è, basta aggiungere un articolo al provvedimento in discussione per abrogare le disposizioni vigenti.

CENINI. Non chiedo una abrogazione, solo di studiare la possibilità di estendere la facoltà alle provincie di quelle regioni in cui è forte l'attività di esportazione.

MARTINELLI, *Ministro delle finanze*. Accetto allora come raccomandazione la proposta del senatore Cenini.

PRESIDENTE. Quanto proposto dal senatore Cenini riveste una indubbia importanza. Tuttavia ritengo che ciò possa essere attuato attraverso una semplice circolare ministeriale, senza ricorrere alla modifica del testo di una legge.

MARTINELLI, *Ministro delle finanze*. In ordine alla proposta del senatore Franza, ritengo possano essere premesse al testo dell'articolo 4 le parole: « Salvo le violazioni previste dal Codice penale ».

GIGLIOTTI. Meglio ancora: « Salvo le violazioni previste dalle leggi penali » perchè oltre alle norme del Codice penale potrebbero esservi delle ulteriori leggi.

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)7^a SEDUTA (24 ottobre 1963)

MARTINELLI, *Ministro delle finanze*. D'accordo. Credo di aver già risposto anche al senatore Mariotti. Comunque lo informo che per certi ritardi sono già in corso accertamenti, anche presso le Intendenze di finanza. Peraltro siccome si tratta di materia un po' delicata, mi limito ad assicurare la Commissione che sono estremamente sensibile al richiamo fattomi e che non mancherò di adeguarmi nel modo migliore.

GIGLIOTTI. Sono d'accordo col Ministro Martinelli quando afferma che difficilmente l'esportatore si potrebbe avvalere di una garanzia ipotecaria, dato che essa presuppone una serie di provvedimenti, primo fra tutti l'istruttoria. Peraltro potrebbero sussistere dei casi magari eccezionali di esportatori interessati all'istituto della garanzia ipotecaria. Perciò ritengo che non sarebbe male contemplare anche tale facoltà, fermo restando che in ogni caso deve trattarsi di garanzia di primo grado.

MARTINELLI, *Ministro delle finanze*. Non so se ella, senatore Gigliotti, abbia notato che il disegno di legge, allo scopo di rendere spedite le operazioni, ammette che, per ognuna di tali operazioni di esportazione, a giudizio dell'operatore, si accenda una fidejussione estinguibile non appena effettuata la liquidazione dei diritti rimborsati. Premesso ciò, faccio rilevare che l'ipoteca di primo grado presuppone una valutazione dell'Ufficio tecnico erariale relativa al bene da ipotecare; e una tale valutazione implica di per sé, una procedura complicata. Comprenderei la proposta di concedere la facoltà di un pegno su titoli: ma sono dubbioso che tale forma di garanzia sia accettata agli operatori. Pregherei perciò il senatore Gigliotti di non insistere nella sua richiesta, anche perchè fra sei mesi o un anno si avrà senz'altro una discussione intorno al funzionamento del nuovo sistema e in quella sede si potranno escogitare eventualmente altre soluzioni.

GIGLIOTTI. Non insisto, anche se in definitiva la mia era una richiesta di facoltà, non di obbligo.

PRESIDENTE. Il ministro Martinelli ha chiaramente illustrato il valore sperimentale del provvedimento, che configura una coraggiosa iniziativa. Accontentiamoci di attenderne i primi risultati, poi decideremo se continuare sulla medesima strada o no.

Poiche nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Gli esportatori che hanno diritto alla restituzione dell'imposta generale sull'entrata ai sensi della legge 31 luglio 1954, n. 570 e successive modificazioni, possono utilizzare, a discarico dell'imposta da loro dovuta per gli atti economici posti in essere nel territorio della Repubblica, le somme di cui chiedono la restituzione.

Il discarico è ammesso sull'ammontare dell'imposta che dovrebbe essere versata a mezzo del servizio dei conti correnti postali nei sei mesi successivi a quello in cui viene presentata la domanda di restituzione, nel limite dell'80 per cento della somma richiesta; ovvero, a scelta dell'esportatore, nei sei mesi successivi a quello in cui l'Intendente di finanza ha liquidato la somma da restituire, per l'intera somma liquidata.

(E approvato).

Art. 2.

L'esportatore che intende avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 1 deve farne espressa dichiarazione nella domanda di restituzione, precisando se effettuerà il discarico prima o dopo la liquidazione.

Il discarico prima della liquidazione non può essere effettuato se la dichiarazione non è corredata da una fidejussione che garantisca all'Amministrazione finanziaria, fino al limite dell'80 per cento della somma chiesta in restituzione, il rimborso dell'eventuale eccedenza del discarico rispetto al credito dell'esportatore risultante dalla liquidazione; il

fidejussore è tenuto a rimborsare l'Erario su semplice richiesta dell'Amministrazione stessa.

La fidejussione, che non può essere revocata senza il consenso dell'Amministrazione finanziaria, deve essere prestata da uno degli Istituti di credito di cui all'articolo 54 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni, o da una impresa commerciale che, a giudizio insindacabile dell'Intendente di finanza, offra adeguate garanzie di solvibilità, ovvero mediante polizza fidejussoria rilasciata da uno degli istituti o imprese di assicurazione autorizzati ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e successive modificazioni.

Le fidejussioni non sono soggette a registrazione nè all'imposta sulle assicurazioni.

(E approvato).

Art. 3.

Entro trenta giorni dalla data in cui è stato esaurito il discarico o, in caso diverso, entro trenta giorni dal compimento del semestre indicato dal secondo comma dell'articolo 1, l'esportatore deve comunicare all'Intendenza di finanza l'ammontare dell'imposta generale sull'entrata per la quale è stato operato il discarico, nonchè gli estremi delle relative fatture.

Le somme liquidate non possono essere pagate all'esportatore che abbia dichiarato di effettuare il discarico prima della liquidazione, se non dopo la presentazione della comunicazione prevista nel comma precedente e nel limite della differenza rispetto alla somma discaricata.

(E approvato).

Art. 4.

Nel caso in cui la somma utilizzata per il discarico superi l'80 per cento ma non il

100 per cento di quella richiesta a titolo di restituzione, è dovuta una pena pecuniaria dalla metà all'intero ammontare della differenza.

Ove la somma utilizzata superi il 100 per cento di quella richiesta, in aggiunta alla pena pecuniaria prevista dal comma precedente, si applica, per la parte eccedente il 100 per cento, una pena pecuniaria da due a sei volte tale eccedenza.

Indipendentemente dalle sanzioni stabilite nei commi precedenti, l'esportatore che nella comunicazione prevista dall'articolo 3, indichi una somma inferiore a quella effettivamente utilizzata, è punito con l'ammenda da tre a nove volte la differenza, ferme restando le sanzioni previste dal Codice penale e dall'articolo 6 della legge 31 luglio 1954, n. 570.

Nel caso che sia omessa nei termini prescritti la comunicazione prevista dall'articolo 3, si applica, indipendentemente dalle sanzioni stabilite dal comma precedente, una pena pecuniaria da lire 100.000 a lire 500.000; se la comunicazione è fatta entro un mese dalla scadenza dei termini, la pena pecuniaria è ridotta ad un quarto.

L'esportatore che, al fine di avvalersi del discarico, abbia chiesto la restituzione dell'imposta generale sull'entrata in misura superiore a quella definitivamente spettantegli in base alla liquidazione, è punito indipendentemente dalle altre sanzioni applicabili, con l'ammenda da tre a nove volte la differenza tra la somma richiesta e quella liquidata.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Franza ed accettato dal Governo con una modificazione proposta dal senatore Ghigliotti l'emendamento aggiuntivo di cui già si è discusso, tendente a far premettere al primo comma le parole « Salvo le violazioni previste dalle leggi penali ».

Lo metto ai voti.

(E approvato).

Metto ai voti l'articolo quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(E approvato).

Art. 5.

Con decreto del Ministro delle finanze di intesa con quello del tesoro, saranno stabilite le modalità per l'attuazione della presente legge.

(E approvato).

Art. 6.

Salvo il disposto del secondo comma del presente articolo, le disposizioni di questa legge si applicano alle domande di restituzione dell'imposta generale sull'entrata presentate dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del decreto previsto dall'articolo 5.

Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione indicata nel comma precedente, gli esportatori che abbiano già presentato la domanda di restituzione possono dichiarare all'Intendenza di finanza che intendono beneficiare delle disposizioni della presente legge; i termini per il discarico e per la relativa comunicazione decorrono dal mese successivo a quello di presentazione di tale dichiarazione.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Amadeo ed altri: « Modificazioni alla legge 24 luglio 1961, n. 729, recante norme per il piano di nuove costruzioni stradali e autostradali » (216) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Amadeo, Alessandrini, Piccoli, Sarti, Fusaro, Brusasca, Zugno, Bettiol, Biasutti, Ghio, Di Giannantonio, Villa D'Amato, Breganze, Dagnino, Helfer, Curti Aurelio, Cengarle, Bottari, Urso, Colleselli,

Mitterdorfer, Vaja, Biaggi Nullo, Stella, Reale Giuseppe, Pucci, Sorgi, Savio Emanuela, Imperiale, Canestrari, Martini Maria Eletta, Ruffini, Miotti Amalia, Bartole, Origlia, Mattarelli Gino, Berloff, Conci Elisabetta, Gascò, Baldi, Guerrieri, Armani, Belci, Bressani, Marchiani, Viale, Salvi, Degan, Castellucci, Rosati e Mannironi: « Modificazioni alla legge 24 luglio 1961, n. 729, recante norme per il piano di nuove costruzioni stradali e autostradali », già approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico che le Commissioni 2ª (Giustizia) e 7ª (Lavori pubblici) hanno espresso, sul disegno di legge stesso, i pareri di cui do lettura.

Parere della 2ª Commissione: « Il disegno di legge in esame tende a porre in essere maggiori possibilità, per gli Enti concessionari per la costruzione e l'esercizio di nuove autostrade di cui alla legge 24 luglio 1961, n. 729, di procurarsi i mezzi occorrenti per l'espletamento dei loro compiti.

E su questo punto non si può non essere d'accordo date le finalità della legge citata.

Opportuno appare anche chiarire, come si propone il disegno di legge, per quali autostrade possa applicarsi la procedura espropriativa prevista nella legge stessa.

Pertanto la 2ª Commissione esprime parere favorevole sull'indicato disegno di legge, salvo approfondito esame da parte degli organi competenti sulle possibilità che la garanzia dello Stato divenga automaticamente operante dopo 60 giorni dalle singole scadenze rateali risultanti dai contratti di mutuo o dai titoli obbligazionari, qualora il concessionario debitore e gli Enti locali garanti non abbiano soddisfatto i loro impegni ».

Parere della 7ª Commissione: « La 7ª Commissione permanente esprime parere favorevole sul disegno di legge per la parte di sua competenza ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

D E L U C A, *relatore*. Onorevoli colleghi, è noto che la legge 24 luglio 1961, n. 729, recante norme per il piano di nuove costru-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

7ª SEDUTA (24 ottobre 1963)

zioni stradali e autostradali, ha previsto per l'attuazione del piano un triplice sistema:

1) vi sono autostrade affidate direttamente all'A.N.A.S. — autostrada senza pedaggio Salerno-Reggio Calabria, 420 chilometri, più 1.500 chilometri di raccordi —;

2) vi sono autostrade concesse per la costruzione a Società per azioni, al cui capitale sociale l'I.R.I. partecipa direttamente o indirettamente col 51 per cento almeno — concessione I.R.I. per chilometri 2.000 —;

3) vi sono poi autostrade la cui costruzione ed il cui esercizio potranno concedersi ad enti pubblici o privati — articolo 2 —.

Per queste costruzioni eccezionali, l'articolo 2 stabilisce che a tali enti può essere concesso dallo Stato un contributo annuale per 30 anni non superiore al 4 per cento del costo complessivo delle opere — 3.200 chilometri —.

Gli Enti concessionari, evidentemente, nella maggioranza dei casi, forse nella totalità dei casi, debbono far ricorso al credito per poter far fronte alle loro ingenti necessità finanziarie connesse con costruzioni tanto ponderose.

A ciò provvede l'articolo 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, stabilendo:

« Gli enti che abbiano ottenuto la concessione di costruzione ed esercizio di autostrade ai sensi della presente legge possono contrarre mutui della durata massima di 30 anni con l'Istituto di credito per le opere pubbliche, con le Casse di risparmio ed i loro Istituti finanziari, con le Sezioni opere pubbliche degli Istituti di credito fondiario e degli Istituti di credito di diritto pubblico, con gli Enti o gli Istituti di assicurazione e di previdenza, i quali sono tutti autorizzati a concedere detti mutui anche in deroga alle loro disposizioni statutarie ed alle norme che regolano le loro operazioni ordinarie.

Anche in deroga all'articolo 2410 del Codice civile il concessionario è autorizzato ad emettere obbligazioni da ammortizzare in un periodo non superiore alla durata della concessione. L'emissione è subordinata all'approvazione del Comitato interministeria-

le per il credito e il risparmio che può autorizzare la quotazione presso le Borse italiane delle obbligazioni stesse. Gli Istituti di credito e le banche di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni sono autorizzati, anche in deroga alle disposizioni statutarie, ad assumere le obbligazioni anzidette.

Qualora l'Ente concessionario sia un consorzio o una società per azioni di cui facciano parte Regioni, Provincie e Comuni, le Provincie e i Comuni stessi potranno garantire l'ammortamento delle obbligazioni emesse dal consorzio o dalla società. Gli impegni assunti dagli enti locali predetti potranno godere della garanzia sussidiaria dello Stato fino alla misura massima del 50 per cento del costo complessivo delle opere ».

Si trattava, in sostanza, di disposizioni tendenti a rendere pratico il sistema della concessione. La garanzia sussidiaria dello Stato fu disposta in aggiunta a quella degli enti, tenendo conto che Regioni, Provincie e Comuni non possono fornire garanzie reali sufficientemente ampie, e anche trattandosi di opere che assolvono a compiti di interesse pubblico e sono, in effetti, di proprietà dello Stato.

Per migliorare l'efficacia della legge si è ravvisata, innanzitutto, l'opportunità di estendere il principio delle garanzie da parte di Enti pubblici territoriali, già previsto per i prestiti obbligazionari, anche alle altre operazioni che potrebbero risultare più agevoli e più vantaggiose, come, per esempio, i mutui.

Si è provveduto, poi, ad ampliare l'elenco degli Istituti ammessi all'esecuzione di queste operazioni e, precisamente, con la partecipazione dell'Istituto mobiliare italiano e dei Monti di credito su pegno di prima categoria, consentendo, anche, agli Enti concessionari di contrarre mutui — previa autorizzazione con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio — con la Banca europea per gli investimenti.

Il ricorso alla Banca europea per gli investimenti è considerato, evidentemente, per le

autostrade di concessione internazionale; ciò potrebbe fornire, naturalmente, un nuovo apporto finanziario che alleggerirebbe la pressione sul mercato interno.

Si stabilisce ancora, in questo disegno di legge, che le agevolazioni particolari di natura fiscale previste dall'articolo 8 della legge 24 luglio 1961, n. 729, sono estese anche agli interessi derivanti dai finanziamenti stessi.

Allo scopo di incoraggiare il risparmio anche di fronte al timore che l'eventuale insolvenza degli Enti pubblici territoriali dia luogo a procedure lunghe e dispendiose per recuperare il credito nei confronti dello Stato (il quale, viceversa, può disporre sempre di mezzi rapidi per la rivalsa sui primi, senza contare che lo Stato stesso si è riservato il diritto nel caso di inadempienza da parte dei concessionari di pronunciare la scadenza delle concessioni), si è ritenuto opportuno disporre una norma facilitativa in questo senso:

« A richiesta del credito o del rappresentante comune degli obbligazionisti la suddetta garanzia dello Stato diverrà automaticamente operante dopo 60 giorni dalle singole scadenze rateali risultanti dai contratti di mutuo o dai titoli obbligazionari, qualora il concessionario debitore e gli Enti locali garanti non abbiano soddisfatto (anche se in misura parziale) gli impegni assunti. Per effetto dei pagamenti effettuati al creditore o agli obbligazionisti, il Ministero del tesoro si surrognerà nei diritti che questi avevano contro il debitore e gli Enti fidejussori ».

Gli Istituti di credito possono acquistare, evidentemente, in proprio titoli obbligazionari da diffondere poi gradatamente tra i risparmiatori, e ciò in base all'articolo 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, che dà precisamente la facoltà di acquisto dei titoli stessi da parte degli Istituti di credito anche in deroga alle proprie disposizioni statutarie.

Per facilitare tali acquisti, ovviamente, occorre consentire l'impiego di tali titoli per l'ottenimento delle anticipazioni da parte dell'Istituto di emissione, quando sono assistiti dalla garanzia sussidiaria dello Stato. A ciò provvede il sesto comma dell'articolo 1

del presente disegno di legge, stabilendo che: « I titoli dei prestiti obbligazionari come sopra garantiti sono equiparati ai titoli di Stato per gli effetti di cui all'articolo 18, n. 5, del regio decreto 5 febbraio 1931, numero 225 ». Si dichiara così la stanziabilità dei titoli stessi!

A completamento delle agevolazioni di carattere finanziario si è ritenuto opportuno estendere anche agli Enti che abbiano ottenuto la concessione di costruzione ed esercizio di autostrade ai sensi della più volte citata legge n. 729 le disposizioni di cui alla legge 27 gennaio 1963, n. 34, cioè la facoltà di costituire ipoteche e vincoli reali sulle autostrade.

Un'ultima norma è prevista dal disegno di legge in esame, cioè quella di facilitare le procedure espropriative previste dall'articolo 11 della legge 24 luglio 1961, n. 729, chiarendo l'applicabilità a tutte le autostrade concesse ai sensi dell'articolo 2 della legge stessa delle procedure espropriative di cui al successivo articolo 11. Si tratta di una norma molto semplice ed opportuna.

Salvo ulteriori precisazioni che si rendessero necessarie a richiesta degli onorevoli colleghi, non mi rimane che sollecitare l'approvazione del provvedimento.

BERTOLI. Ritengo sia il caso di approfondire l'esame del disegno di legge, e prospetto pertanto l'opportunità di un breve rinvio.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Desidero precisare che il disegno di legge in esame, d'iniziativa parlamentare, peraltro emendato in sede di discussione alla Camera dei deputati con l'accoglimento di alcune proposte formulate proprio dal Ministero del tesoro e tendenti a sgomberare il terreno da eventuali equivoci che sarebbero potuti insorgere, non introduce formule nuove di merito nei riguardi del sistema instaurato dalla legge n. 729. Si tratta solamente di una iniziativa che, principalmente, assicura la possibilità tecnica di agire in relazione al principio della garanzia sussidiaria, già prevista dalla citata legge del

24 luglio 1961. Con il permesso dell'onorevole Presidente, vorrei pertanto chiedere se, alla luce di queste osservazioni che mi sono sentito in dovere di fare, il provvedimento non possa essere discusso subito. Mi pare, infatti, che non possano sussistere dissensi di fondo sul problema in quanto, tenendo conto anche della discussione avvenuta alla Camera dei deputati, così come esso è strutturato rappresenta soprattutto un perfezionamento di modalità tecniche per rendere operante la garanzia sussidiaria dello Stato già prevista dalla legge n. 729.

D'altra parte, vorrei anche sottolineare la urgenza del provvedimento in relazione al fatto che, evidentemente, la sua strutturazione tecnica è legata anche a particolari esigenze del mercato finanziario cui si dovrà attingere per l'impostazione del programma autostradale già approvato dal Ministero dei lavori pubblici. Non si tratta, cioè, di individui, soggetti, società concessionarie che possano farsi avanti oggi; si tratta di soggetti, società concessionarie le quali hanno già avuto assegnazioni dal Ministero dei lavori pubblici, costituite da enti e consorzi con prevalente partecipazione di capitale pubblico, di cui fanno parte Province, Comuni.

Non intendo oppormi alla proposta di rinvio avanzata dal senatore Bertoli; solo voglio fargli rilevare che, salvo ulteriori delucidazioni di cui la Commissione dovesse ritenere di non poter fare a meno, mi sembra che il problema sia stato sviscerato in tutti i suoi aspetti.

E evidente che le autorizzazioni, per essere sottoposte al Comitato del credito, non

possono dar luogo a preoccupazioni. E comunque, esse investirebbero non soltanto il piano autostradale ma un campo di ben più largo respiro, che non potrà non formare oggetto di una discussione ma in altra occasione, non durante l'esame di un provvedimento che ha carattere puramente ed esclusivamente strumentale.

BERTOLI. Debbo confermare la mia richiesta di un breve rinvio, al fine di approfondire l'esame del disegno di legge, anche da un punto di vista di politica economica generale.

DE LUCA, *relatore*. Non mi oppongo alla richiesta del senatore Bertoli, ma chiedo che la discussione di questo disegno di legge sia ripresa nella seduta di mercoledì prossimo, e che il disegno di legge stesso sia posto al primo punto dell'ordine del giorno di tale seduta.

PRESIDENTE. D'accordo. Il senatore Bertoli ha, del resto, precisato che non si tratta di opposizione al provvedimento nella sua sostanza, ma soltanto della possibilità di avere a disposizione maggior tempo per esprimere delle opinioni in proposito. Perciò, poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 13,20.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari